

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2326

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

E DAL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

(CARFAGNA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(LA RUSSA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

(SACCONI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(GELMINI)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

(RONCHI)

CON IL MINISTRO DELLA GIOVENTÙ

(MELONI)

E CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Presentato il 23 marzo 2009

ONOREVOLI DEPUTATI! — Lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale sono le peggiori forme di violenza contro i minori. Secondo l'UNICEF, circa due milioni di minori ogni anno sono utilizzati nell'industria del sesso. Sulla rete *internet* sono veicolate più di un milione di immagini di minori sottoposti ad abusi. Di questi, che si stimano essere da dieci a ventimila, solo poche centinaia sono identificati. Gli altri restano anonimi, abbandonati e probabilmente continuano a subire abusi.

Non ci sono statistiche precise sull'entità del fenomeno dell'abuso sessuale di minori in Europa, ma si sa che c'è una notevole discrepanza tra il numero di casi di abuso riferiti alla polizia e ai servizi sociali e la realtà: i minori spesso trovano difficoltà a riferire di essere stati vittime di abusi sessuali, perché spesso sono violentati da familiari o da conoscenti, o subiscono minacce.

Consapevoli di tutto ciò, nel corso del terzo incontro dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa (COE), che si è tenuto a Varsavia il 16-17 maggio 2005, gli Stati membri del COE si sono impegnati ad elaborare nuove misure di contrasto dello sfruttamento e dell'abuso sessuale dei minori. In quest'occasione è stato lanciato il programma triennale «L'Europa per e con i bambini», che contiene una specifica sezione dedicata alla violenza.

Nel contesto del programma è stata prevista anche l'elaborazione di nuovi strumenti convenzionali tra gli Stati membri del COE. Per raggiungere questa finalità è stata creata, tramite delega dell'*European Committee on Crime Problems* (CD-PC), una *task-force* composta da esperti dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, il «Comitato di Esperti sulla protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale e

dagli abusi», che ha svolto uno studio ricognitivo degli strumenti internazionali esistenti. Dallo studio sono emersi numerosi vuoti normativi da colmare e la necessità di costruire uno strumento con carattere vincolante per gli Stati Parte.

La Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, è stata aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote ed è stata sottoscritta, al momento, da 27 Stati, tutti membri del COE, fra i quali l'Italia, che ha apposto la propria sottoscrizione il 7 novembre 2007.

Essa fa seguito ad una serie di strumenti internazionali a tutela dei minori, il principale dei quali è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 29 novembre 1989. La Convenzione, entrata in vigore nel 1990 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ha avuto il compito di impostare basi solide su cui costruire un sistema di promozione e protezione di diritti certi e inalienabili per i minori.

Per i crimini sessuali a danno di minori, altro importante strumento è rappresentato dal Protocollo opzionale alla succitata Convenzione di New York, riguardante la vendita dei minori, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, firmato il 25 maggio 2000 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 11 marzo 2002, n. 46. Il Protocollo è il primo trattato che affronta in modo approfondito e mirato la questione dello sfruttamento sessuale dei minori nelle sue varie forme e manifestazioni (vendita, prostituzione e pornografia).

Successivamente, è intervenuta la raccomandazione del Consiglio d'Europa 2001/16 sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale, adottata dal Comitato dei Ministri il 31 ottobre 2001, che

rappresenta il primo strumento del Consiglio d'Europa dedicato specificamente alle tematiche dei crimini sessuali contro i minori.

Il 22 dicembre 2003, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la decisione quadro 2004/68/GAI relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Tale strumento approfondisce le tematiche dello sfruttamento sessuale e affronta per la prima volta in campo internazionale la tematica della pedopornografia virtuale.

1. Cenni generali sul contenuto della Convenzione.

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale affronta sistematicamente le tematiche relative alla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso, introducendo principi generali, prevedendo misure preventive e autorità specializzate per la protezione dei minori, nonché specifici programmi di intervento a protezione e assistenza delle vittime.

Molte previsioni sono dedicate alla modifica della normativa penale sostanziale interna e al sistema delle indagini e della procedura penale, con riferimento, in particolare, alla registrazione e alla raccolta dei dati, al monitoraggio del fenomeno e soprattutto alla cooperazione internazionale per combattere la dimensione transnazionale di certi reati (soprattutto quelli commessi attraverso *internet*).

Il capitolo I indica gli obiettivi della Convenzione, enunciando il principio di non discriminazione e introducendo alcune definizioni.

In particolare, l'articolo 1 illustra gli scopi di tale nuovo strumento che sono i seguenti: *a)* prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale dei minori; *b)* proteggere i diritti dei minori vittime di sfruttamento sessuale e abuso sessuale; *c)* promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro

lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale dei minori.

Inoltre, per assicurare l'effettiva applicazione delle sue disposizioni ad opera degli Stati Parte, la Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di monitoraggio.

L'articolo 2 introduce il principio di non discriminazione, prevedendo che l'applicazione della Convenzione ad opera degli Stati Parte, in particolare delle misure di protezione dei diritti delle vittime, sarà assicurata senza discriminazione per motivi di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origini nazionali o sociali, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità o altra condizione. La norma pertanto proibisce qualunque discriminazione nell'applicazione della Convenzione e nel godimento delle misure che verranno applicate per proteggere le vittime e tutelarne i diritti.

Il principio di non discriminazione è parte integrante della Costituzione italiana e non necessita di essere ulteriormente specificato. Va rilevato che all'elenco dei possibili motivi di discriminazione sono stati aggiunti l'orientamento sessuale, lo stato di salute e l'eventuale disabilità del minore, a causa del fatto che spesso i rischi di sfruttamento nei confronti degli adolescenti sono connessi alle loro prime esperienze sessuali e allo stato di salute, con riferimento all'infezione da HIV.

L'elenco, naturalmente, non è tassativo ma solo indicativo, come evidenziato dalla clausola finale, che fa riferimento ad altre condizioni costituenti possibili fonti di discriminazioni (come lo stato di immigrato o rifugiato o la condizione di « bambino di strada »).

L'articolo 3 illustra le definizioni utilizzate:

a) il termine « bambino » indica ogni persona minore di anni diciotto;

b) l'espressione « sfruttamento sessuale e abuso sessuale di minore » include i comportamenti illustrati negli articoli da 18 a 23 della Convenzione;

c) il termine « vittima » designa ogni bambino vittima di sfruttamento o abuso sessuali.

Per quanto riguarda i soggetti destinatari della tutela assicurata dalla Convenzione, si rammenta che la citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 176 del 1991, all'articolo 1 definisce « fanciullo » ogni essere umano da 0 a 18 anni (non compiuti) di età.

Si è preferito tradurre il termine *child /enfant* con « minore », sia perché è il termine che più frequentemente ricorre nelle fonti normative nazionali, sia perché permette di individuare sia i bambini che gli adolescenti, comprendendo tutti i soggetti che non hanno raggiunto la maggiore età.

Il capitolo II tratta delle misure preventive che devono essere approntate da ogni Stato Parte per prevenire lo sfruttamento sessuale e l'abuso dei minori. Si tratta dello scopo principale della Convenzione. Tali misure includono quelle necessarie per essere in grado di individuare i possibili segnali che provengono dai minori vittime di abusi, nonché di avere accesso alle informazioni sugli abusi sessuali, sui loro effetti, sulle loro conseguenze e sui modi migliori per combatterli.

Nel nostro Paese tali misure possono essere efficacemente messe in atto attraverso l'inserimento di impegni specifici nel Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori (attualmente in fase di elaborazione da parte dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile) che è parte integrante del più ampio Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007.

A tale fine, gli articoli 4 e 5 prevedono che ogni Stato Parte prenderà misure legislative o di altro genere per prevenire tutte le forme di sfruttamento sessuale e

abuso sessuale dei minori e per proteggere i minori (articolo 4) e per accrescere la consapevolezza sulla protezione e sui diritti dei minori fra le persone che hanno regolari contatti con i minori nei settori dell'educazione, della salute, della protezione sociale, nei settori giuridici, delle Forze di polizia e nelle aree che riguardano lo sport, la cultura e le attività del tempo libero; per assicurare che le persone di cui sopra abbiano un'adeguata conoscenza dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori, dei metodi per riconoscerli e sulla possibilità menzionata nell'articolo 12, paragrafo 1 (la confidenzialità imposta dalla legge interna a determinate figure professionali che lavorano con i minori non deve costituire un ostacolo alla possibilità, per questi professionisti, di riportare ai servizi responsabili della protezione dei minori qualunque situazione in cui ci siano ragionevoli motivi per credere che un minore sia vittima di abuso o sfruttamento sessuale); per assicurare, infine, che ci siano determinate condizioni per accedere alle professioni il cui esercizio implica regolari contatti con minori per le quali l'accesso sia negato a tutti coloro che sono stati condannati per sfruttamento sessuale o abuso sessuale dei minori, in conformità con la legge interna (articolo 5). Si rileva che, per quanto concerne quest'ultimo aspetto, gli articoli 600-*septies*, secondo comma, e 609-*nonies*, primo comma, numero 2), del codice penale garantiscono l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

L'articolo 6 disciplina l'educazione e le formazione dei minori, prevedendo che ogni Stato Parte prenda le misure legislative o di altro genere necessarie affinché i minori, durante l'educazione primaria e secondaria, ricevano informazioni sui rischi dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale così come sui modi per proteggersi, adattate alle loro capacità evolutive. Queste informazioni, fornite, quando opportuno, in collaborazione con i

genitori, dovrebbero essere comunicate all'interno di un contesto generale di informazione sulla sessualità e dovrebbe essere posta particolare attenzione alle situazioni di rischio, specialmente quelle in cui c'è l'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione e informazione. Gli impegni relativi a tale articolo potranno essere presi in sede di elaborazione del citato Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

L'articolo 7 tratta delle misure volte a prevenire il rischio di commissione di atti di abuso da parte di soggetti che temono di commettere qualcuno dei reati previsti dalla Convenzione. In sede di adozione della Convenzione si è inteso dare l'opportunità (non è un obbligo) a tali soggetti o a chi ha posto in essere condotte che rappresentano abuso nei confronti di minore senza essere stato individuato o punito dall'autorità, di beneficiare di interventi, programmi o trattamenti idonei. La Convenzione non impone modelli agli Stati, lasciando piena libertà nell'individuazione di tali misure, purché sia assicurato che esse si rendano disponibili a chi desideri beneficiarne.

L'articolo 8 prevede l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione indirizzate al pubblico, in modo da fornire informazioni sul fenomeno dello sfruttamento sessuale e sull'abuso sessuale dei minori e sulle misure di prevenzione che possono essere prese. Inoltre ogni Stato Parte dovrà prendere le misure legislative o di altro genere necessarie per prevenire o proibire la diffusione di materiale che pubblicizzi i reati di cui la Convenzione si occupa.

Si segnala che, per quanto riguarda il primo aspetto, l'articolo 2, comma 462, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha introdotto, fra le attività che verranno finanziate attraverso il Fondo per le politiche della famiglia, la promozione di iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. Per quanto

riguarda il secondo aspetto, il nostro ordinamento già punisce, all'articolo 414, ultimo comma, del codice penale, chi « fa l'apologia di uno o più delitti », tra questi potendosi ricomprendere i reati oggetto della Convenzione.

L'articolo 9 è teso a promuovere la partecipazione dei minori ai procedimenti di individuazione delle politiche e delle iniziative loro rivolte, nonché degli altri settori privati coinvolti nelle materie oggetto della convenzione (banche, turismo, finanza, mezzi d'informazione).

La partecipazione dei minori allo sviluppo di politiche o iniziative che li riguardano è già all'attenzione delle istituzioni italiane, in particolare attraverso le attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, ed è oggetto di specifiche attenzioni nei programmi scolastici e di istruzione.

In particolare, giova ricordare che il settore bancario e finanziario è attualmente coinvolto nel processo di attuazione della normativa relativa al funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete *internet* che avrà fra i suoi compiti anche quello di trasmettere eventuali informazioni relative ai titolari delle carte di pagamento che abbiano fatto uso delle stesse per l'acquisto di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete *internet* o su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta elettronica, alla società Poste italiane Spa e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare loro l'autorizzazione all'utilizzo della carta.

Per quanto riguarda il settore tecnologico, è opportuno ricordare che l'articolo 14-*quater* della legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, stabilisce che i fornitori di connettività alla rete *internet*, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete *internet*, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con

decreto del Ministro delle comunicazioni, ora Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività alla rete *internet*. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete *internet* devono dotarsi degli strumenti di filtraggio. Tale decreto è stato adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione l'8 gennaio 2007 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2007.

Per quanto riguarda il settore del turismo, la legge italiana prevede una specifica fattispecie di reato che punisce le « iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile » (articolo 600-*quinquies* del codice penale); inoltre la citata legge n. 38 del 2006 ha stabilito, all'articolo 17, che gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, un'avvertenza relativa al fatto che la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. Infine, si ricorda che nel 2000 è stato adottato il codice di condotta dell'industria turistica italiana, elaborato da ECPAT-Italia insieme alle associazioni e ai sindacati di categoria, che sancisce per i soggetti che vi aderiscono l'impegno per la promozione di un turismo responsabile e rispettoso dei diritti dei bambini, con particolare riferimento alla protezione dei minori dal turismo sessuale.

Infine, con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 9 (finanziamento di progetti e programmi realizzati allo scopo di proteggere i minori dal rischio di sfruttamento e abusi sessuali), va sottolineato che l'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 269

del 1998 ha istituito un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile), 600-*quater* (detenzione di materiale pornografico) e 600-*quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale. La legge prevede che il fondo sia alimentato dalle multe irrogate, dalle somme di denaro confiscate e da quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della legge stessa. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo comma, e 600-*quater* del codice penale, facciano apposita richiesta.

Il capitolo III prevede autorità specializzate e organismi di coordinamento, nella consapevolezza che solo un approccio coordinato — a livello locale, nazionale e internazionale — tra le varie agenzie responsabili della prevenzione e della lotta contro l'abuso sessuale dei minori potrà costituire una strategia efficace al fine di ostacolare lo sviluppo di tali attività, dal momento che nessun soggetto, da solo, potrebbe essere in grado di risolvere un problema di tale complessità.

L'articolo 10 tratta delle misure nazionali finalizzate al coordinamento e alla collaborazione tra agenzie nazionali e locali.

A tale riguardo, si ricorda che già dal 2002 è operante in Italia il CICLOPE — Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia, che rappresenta un tavolo politico intorno al quale si riuniscono tutte le Amministrazioni statali coinvolte nella lotta ai crimini sessuali in danno di minori.

Riguardo al paragrafo 2, lettera *a*), che richiede la costituzione di istituzioni indipendenti per la protezione dei diritti dei minori, va ricordata l'esistenza, a livello

regionale, di difensori pubblici, garanti o tutori (variamente denominati) per l'infanzia. Tali istituzioni dovranno essere diffuse su tutto il territorio e dotarsi di strutture e funzioni omogenee. Per quanto concerne la lettera b), relativa alla raccolta dei dati, è già operante in Italia un organismo *ad hoc* per la raccolta, a livello nazionale, di dati relativi allo sfruttamento e all'abuso sessuale: si tratta del citato Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, che ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine la legge ha autorizzato l'istituzione, presso l'Osservatorio, di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Tale banca dati risponde pienamente alle disposizioni della Convenzione, anche perché, con particolare riferimento alle esigenze di protezione dei dati personali, non conterrà dati sensibili delle vittime e dei rei.

Nel capitolo IV sono previste specifiche misure di protezione e di assistenza alle vittime. Infatti, mentre lo scopo ultimo della Convenzione è prevenire le condotte di abuso e sfruttamento sessuali dei minori, è altresì essenziale che i minori che sono o sono stati vittime di tali offese ricevano la migliore protezione e assistenza possibili.

L'articolo 11 stabilisce che ogni Stato Parte dovrà assicurare effettivi programmi sociali e costituire strutture multidisciplinari per provvedere al necessario supporto per le vittime, i loro parenti prossimi e ogni persona responsabile per loro; inoltre dovrà prendere le misure legislative o di altro genere necessarie per assicurare che quando l'età della vittima sia incerta e ci siano ragioni per credere che la vittima sia un minore, le misure di protezione e assistenza previste per i bambini siano accordate in attesa di verificare la sua età.

A tale proposito, l'articolo 609-*decies* del codice penale stabilisce che al mino-

renne vittima di reati sessuali è sempre assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Non sono invece previste particolari misure di tutela per i parenti e per le persone responsabili dei minori vittime di tali reati.

L'articolo 12 della Convenzione dispone che ogni Stato Parte dovrà prendere le misure legislative o di altro genere necessarie per: 1) assicurare che le norme sulla confidenzialità imposta dalla legge interna a determinati professionisti che lavorano a contatto con i minori non costituisca un ostacolo alla possibilità, per questi professionisti, di riferire ai servizi responsabili per la protezione dei minori ogni situazione in cui vi siano ragionevoli basi per ritenere che un minore sia vittima di sfruttamento o abuso sessuale; 2) incoraggiare ogni persona che sappia o sospetti in buona fede che sia accaduto un episodio di sfruttamento o abuso sessuale a riferire i fatti alle autorità competenti.

Rispetto al punto 1), si osserva che la normativa italiana appare allineata attraverso l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale, ai sensi del quale i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Per incoraggiare i cittadini a riferire i casi sospetti di abuso sessuale, gli Stati possono utilizzare anche strumenti non legislativi, quali campagne di sensibilizzazione sull'importanza di collaborare con le forze dell'ordine per far emergere la parte sommersa di tali crimini.

L'articolo 13 stabilisce che ogni Stato Parte prenderà le misure legislative o di altro genere necessarie per incoraggiare e sostenere la creazione di servizi di informazione, quali linee telefoniche o siti *internet*, per fornire consigli ai chiamanti, con il dovuto rispetto dell'anonimato. A tale disposizione il Governo italiano risponde efficacemente con il servizio « Emergenza Infanzia 114 », promosso dal

Ministero delle comunicazioni (ora Ministero dello sviluppo economico) in collaborazione con il Ministero della solidarietà sociale (ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), il Dipartimento per le politiche della famiglia e il Dipartimento per le pari opportunità.

L'articolo 14 dispone che siano adottate misure di assistenza alle vittime. Si è già fatto cenno all'articolo 609-*decies* del codice penale che assicura l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali per i minori vittime di reati sessuali.

L'impegno a cooperare con le organizzazioni non governative o altri elementi della società civile potrà essere efficacemente collocato fra i punti del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

Per ciò che concerne il paragrafo 3, occorre sottolineare che la normativa italiana prevede sia la possibilità di allontanamento del presunto reo dalla casa familiare e l'obbligo di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa (ai sensi dell'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale), sia la possibilità di allontanare dall'ambiente familiare il minore maltrattato o sottoposto ad abusi dal genitore o dal convivente (ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile).

Nel capitolo V sono indicati i programmi o misure di intervento. Gli Stati Parte della Convenzione hanno ritenuto necessario sottolineare l'aspetto delle misure da prendere per prevenire il ripetersi di reati contro i minori, concentrando l'attenzione sui cosiddetti criminali sessuali e prevedendo un approccio che privilegi gli aspetti sanitari e psico-sociali. I trattamenti previsti non hanno comunque carattere obbligatorio, nel senso che essi non fanno parte del sistema penale e non costituiscono sanzioni alternative alla pena, ma possono fare parte del sistema sanitario e di assistenza sociale dello Stato.

L'articolo 15 introduce i principi generali.

Principio fondamentale è che le persone che si sottopongono a programmi o misure devono dare il proprio consenso e nessun intervento può essere loro imposto; tali interventi devono essere disponibili al più presto, perché siano efficaci; deve essere prevista un'attività di valutazione della pericolosità delle persone e del rischio che esse possano tornare a delinquere; è necessario un coordinamento tra i vari servizi responsabili (servizi sociali e sanitari, autorità penitenziaria, autorità giudiziaria). Gli interventi psicologici possono riferirsi a diversi metodi terapeutici (terapia cognitiva del comportamento, terapie che applicano un approccio psicodinamico). Gli interventi sociali riguardano misure poste in essere per regolare e definire il comportamento sociale del reo (come la proibizione di frequentare posti o persone) o strutture che favoriscono il reinserimento.

L'articolo 16 identifica le persone a cui devono essere offerti i programmi di trattamento e reinserimento: si tratta delle persone indagate per reati stabiliti dalla Convenzione, quelle condannate per tali reati, i minori che siano essi stessi autori di reati sessuali.

L'articolo 17 sottolinea la necessità di ottenere il pieno consenso delle persone a cui si rivolgono i programmi e le misure, in quanto da ciò dipende in larga parte il successo di tali interventi. Nell'ordinamento italiano non esistono speciali previsioni al riguardo, ma sono diffuse progettualità locali. Allo scopo di realizzare il necessario adeguamento normativo sul punto, all'articolo 7 del disegno di legge si è inserita la previsione per cui, ai fini della concessione dei benefici penitenziari ai detenuti condannati per reati sessuali contro i minori, si tiene conto della loro partecipazione a programmi di riabilitazione specifica. I minori autori di reati hanno già, nel nostro ordinamento, un appropriato sistema di regole processuali, con riti e sanzioni alternative appropriati.

Il capitolo VI si occupa delle modifiche alla legge penale sostanziale. Si tratta di un intervento di armonizzazione delle le-

gislazioni nazionali che consente di evitare che alcuni Stati possano essere scelti come luogo per commettere delitti di natura sessuale perché la loro legislazione è più « morbida ». Inoltre, l'armonizzazione rende possibile lo scambio di dati ed esperienze e di ottenere un quadro d'insieme sullo stato dei crimini e delle risposte penali.

Ciò, naturalmente, facilita anche la cooperazione internazionale (soprattutto ai fini dell'extradizione e dell'assistenza giudiziaria penale).

L'articolo 18 definisce la figura principale di reato, l'abuso sessuale. La norma distingue due tipi di abuso sessuale di un minore: il compimento di atti sessuali con un minore che — secondo quanto definito dalla legge interna — non ha raggiunto l'età del cosiddetto « consenso sessuale »; il compimento di atti sessuali con un minore con l'uso di violenza, costrizione o minaccia, o con l'abuso di fiducia, autorità o influenza nei confronti del minore, o di altre situazioni di vulnerabilità della vittima. La formulazione della norma consente, da una parte, di punire condotte che pregiudicano l'integrità sessuale dei minori senza richiedere la prova rigida di reati di violenza o di resistenza fisica della vittima nei confronti dell'aggressore, punendo dunque ogni forma di atto non consensuale; dall'altra, di proteggere i minori che si trovano in particolari relazioni con adulti (autorità naturale, morale, religiosa) che hanno il potere di controllarli, punirli, condizionarli moralmente, economicamente o persino fisicamente. Sono comprese le violenze in famiglia o, ad esempio, le attività di chi ha cura dei minori per volontariato.

Va ricordato che il codice penale italiano, all'articolo 609-*quater* (atti sessuali con minorenni), distingue i casi in cui la vittima ha meno di quattordici anni, tra quattordici e sedici anni, più di sedici anni. Al riguardo, ferme restando le scelte più garantiste già operate dal nostro ordinamento, appare necessario modificare la disposizione (per adeguarla alla Convenzione) punendo i soggetti che ricoprono posizioni di autorità o influenza sul minore anche quando compiano atti sessuali

con ultrasedicenni, se abusino di tale loro posizione [si veda l'articolo 4, comma 1, lettera *i*), del disegno di legge].

L'articolo 19 si occupa invece delle diverse condotte secondo cui può atteggiarsi la prostituzione minorile. La disposizione definisce reati le condotte di reclutamento per la prostituzione minorile, di costringimento del minore a svolgere tale attività e anche del semplice farvi ricorso, cioè fare uso dei servizi di natura sessuale di un minore che si prostituisce.

La domanda di prostituzione minorile è aumentata notevolmente ed è spesso collegata al crimine organizzato, essendo in molti casi connessa al traffico di persone. Il commercio del sesso che coinvolge minori dipende molto dalla domanda di tali attività, e dunque dal comportamento di chi le favorisce, ne trae profitto e ne fa uso. Ecco perché viene punito sia il soggetto che recluta minori per la prostituzione sia chi ne utilizza semplicemente l'attività.

Il codice penale italiano, all'articolo 600-*bis*, è sostanzialmente allineato alle disposizioni della Convenzione. Si propone tuttavia un intervento di modifica [articolo 4, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge] finalizzato a prevedere espressamente la condotta di « reclutamento », ad includere tutte le condotte contemplate dalla Convenzione e a specificare che rientrano in tale fattispecie di reato le attività sessuali fornite in cambio anche della sola promessa di remunerazione o corrispettivo.

L'articolo 20 si occupa della pornografia minorile. La disposizione è ispirata alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (cosiddetta *Cyber-crime*, ratificata ai sensi della legge n. 48 del 2008), che tende a rafforzare le misure di protezione dei minori nel campo delle comunicazioni e dei sistemi informatici. Questi non sono gli unici sistemi attraverso cui si realizza la pornografia minorile, ma per la vastità del campo d'azione e la facilità d'uso ne costituiscono uno dei più importanti strumenti. Essi e le attività *on line* svolgono un ruolo cardine nel sostegno, incoraggiamento e facilitazione dei crimini sessuali contro i minori.

L'unico punto su cui la normativa italiana non appare allineata è quello relativo al paragrafo 1, lettera *f*) (accedere consapevolmente, attraverso tecnologie di comunicazione e di informazione, a pornografia infantile), dal momento che il nostro ordinamento punisce solo l'effettiva detenzione di tale materiale, e non il mero accesso. Su tale punto gli Stati Parte possono esprimere riserva: per il nostro Stato, l'esigenza di apporre la riserva discende dai dubbi di costituzionalità di una norma che sanziona una condotta che potrebbe essere anche del tutto casuale, oltre che dalle difficoltà probatorie di una fattispecie penale che non preveda in qualche modo lo scarico (*download*) del materiale visionato.

L'articolo 21 stabilisce che dovranno essere perseguite le seguenti condotte: *a*) reclutare un minore per la partecipazione a spettacoli pornografici o determinare la partecipazione di un minore a tali spettacoli; *b*) costringere un minore a partecipare a spettacoli pornografici o trarre profitto o altrimenti sfruttare un minore per tali scopi; *c*) partecipare consapevolmente a spettacoli pornografici che includano la partecipazione di un minore.

Il codice penale italiano necessita di misure di adeguamento, in quanto nell'articolo 600-ter, comma 1, che prevede il reato di « induzione di minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche », mancano le condotte di « costringere » il minore a prendere parte a tali spettacoli e « trarre profitto o altrimenti sfruttare un minore per tali scopi ». Inoltre, non è punita la mera partecipazione consapevole a spettacoli pornografici che includano la partecipazione di un minore.

Occorre sottolineare che, per quanto concerne la partecipazione consapevole ai summenzionati spettacoli, gli Stati Parte possono riservarsi di attribuire rilevanza penale a tale condotta solo nel caso in cui il minore sia reclutato o costretto a prendere parte, così come recitano le lettere *a*) e *b*) del paragrafo 1 dell'articolo 21. A tali adeguamenti prevede l'articolo 4, comma 1, lettera *e*), del disegno di legge.

L'articolo 22 della Convenzione riguarda il reato della corruzione di minorenni, già noto al nostro codice penale. È necessario un piccolo adeguamento rispetto alla previsione dell'articolo 609-quinquies del codice penale: nella Convenzione, infatti, si è deciso di intervenire non solo punendo chiunque compia atti sessuali in presenza di minore che non abbia compiuto l'età del consenso, al fine di farlo assistere, come previsto nel nostro ordinamento, ma estendendo la responsabilità penale anche a chi, a prescindere dalla sua partecipazione all'atto sessuale, lo faccia assistere a spettacoli pornografici o lo induca ad assistere ad atti sessuali. La modifica viene introdotta con l'articolo 4, comma 1, lettera *l*), del disegno di legge.

L'articolo 23 della Convenzione riguarda il reato di adescamento di minori a scopi sessuali. La fattispecie deve essere introdotta nel nostro ordinamento: a ciò si provvede con la norma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *m*), del disegno di legge.

L'articolo 24 disciplina le fattispecie del favoreggiamento e del tentativo in relazione ai reati contemplati nella Convenzione. La previsione non necessita di particolari interventi di adeguamento, in quanto l'ordinamento italiano dispone degli strumenti normativi idonei a raggiungere lo scopo perseguito dalla Convenzione.

L'articolo 25 reca disposizioni volte a regolare la giurisdizione.

Si tratta di disposizioni già previste anche dal nostro ordinamento. L'unica disposizione mancante è quella relativa alla perseguibilità di un reato commesso da una persona che abbia la sola residenza abituale sul territorio dello Stato. Su tale punto è tuttavia possibile esprimere riserva.

Per quanto riguarda la norma relativa alla necessità di assicurare la giurisdizione anche quando non si sia in presenza di una denuncia, occorre sottolineare che, secondo la normativa italiana, i reati di violenza sessuale in danno di un minore di anni diciotto, di prostituzione minorile e di pornografia minorile sono procedibili d'ufficio.

L'articolo 26 disciplina la responsabilità delle persone giuridiche. Per quanto concerne tale tematica, va ricordato il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto la responsabilità penale delle persone giuridiche, con la previsione esplicita di sanzioni pecuniarie e interdittive per i reati di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile, di utilizzo di minori di anni diciotto per realizzare esibizioni pornografiche o materiale pornografico, di induzione di minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche, di commercio di materiale pornografico realizzato mediante l'utilizzo di minori di anni diciotto, di organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione in danno di minori, di atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni in cambio di denaro o di altra utilità economica, di distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione di materiale pornografico realizzato mediante l'utilizzo di minori di anni diciotto, di cessione consapevole, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori di anni diciotto, di detenzione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori di anni diciotto.

L'articolo 27 riguarda le sanzioni. Esso stabilisce per gli Stati Parte l'obbligo di adottare misure legislative o di altro genere per far sì che i reati previsti dalla Convenzione siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, tenuto conto della loro gravità. Queste sanzioni dovranno includere pene consistenti nella privazione della libertà che possano dar luogo all'estradizione. In proposito è necessario sottolineare che tutti i reati sessuali in danno di minori sono puniti dal codice penale italiano con pene privative della libertà. Su tale questione occorre ricordare che la legge 6 febbraio 2006, n. 38, ha eliminato l'alternatività tra pene detentive e pene pecuniarie per i seguenti reati:

compimento di atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e

i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica;

utilizzazione di minori di anni diciotto per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico ovvero induzione di minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche;

offerta o cessione ad altri, anche a titolo gratuito, di materiale pedopornografico;

detenzione di materiale pedopornografico.

La Convenzione prevede inoltre che gli Stati dovranno prendere misure legislative o di altro genere per assicurare che le persone giuridiche ritenute responsabili di uno dei crimini in essa contemplati siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che includano multe e misure quali in particolare:

esclusione dal diritto di usufruire di benefici o aiuti pubblici;

temporanea o permanente interdizione dall'esercizio di attività commerciali;

supervisione giuridica;

ordinanza giuridica di scioglimento.

A tal proposito si rinvia a quanto detto in precedenza sulle pene pecuniarie e interdittive applicabili alle persone giuridiche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Infine, gli Stati dovranno prendere misure legislative o di altro genere per:

a) provvedere al sequestro o alla confisca di:

documenti o altri strumenti utilizzati per la commissione di uno dei crimini previsti dalla Convenzione o che ne abbiano facilitato la commissione;

ricavi derivanti da tali reati o una stima di essi;

b) stabilire la chiusura permanente o temporanea di qualunque stabilimento usato per perpetrare i reati previsti nella

Convenzione, senza pregiudizio riguardo alla buona fede di parti terze, o vietare al reo, temporaneamente o permanentemente, l'esercizio delle professioni o dell'attività volontaria che comporti un contatto con bambini nel corso della quale sia stato commesso uno dei reati.

Occorre ricordare che l'articolo 600-*septies* del codice penale stabilisce che nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale) in cui sono presenti, fra gli altri, tutti i delitti concernenti la prostituzione minorile e la pedopornografia, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. Dispone inoltre in ogni caso la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

L'articolo 28 disciplina le circostanze aggravanti. Gli Stati dovranno prendere misure legislative o di altro genere per assicurare che le seguenti circostanze, in accordo con la legge interna, possano essere circostanze aggravanti nella determinazione delle sanzioni:

a) qualora il reato danneggi seriamente la salute psichica o fisica della vittima;

b) qualora il reato sia preceduto o accompagnato da torture o grave violenza;

c) qualora il reato sia commesso contro una vittima particolarmente vulnerabile;

d) qualora il reato sia commesso da un membro della famiglia, una persona che abita con il bambino o una persona che abusa della propria autorità;

e) qualora il reato sia commesso da più persone;

f) qualora il reato sia commesso da un'organizzazione criminale;

g) qualora il reo sia recidivo.

Gli istituti relativi alle aggravanti generiche (articoli 61 e 112 del codice penale) e alle aggravanti specifiche per i reati in oggetto (articoli 600-*sexies* e 609-*ter* del codice penale), nonché alla recidiva (articolo 99 del codice penale) consentono di ritenere l'ordinamento italiano conforme alle previsioni della Convenzione.

Per quanto concerne la commissione del reato da parte di un'organizzazione criminale, appare necessaria la modifica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del disegno di legge.

L'articolo 29 introduce specificamente un principio di cui già il giudice italiano tiene conto, e cioè l'obbligo, nel determinare la pena applicabile in concreto in caso di condanna, di considerare la capacità di delinquere del reo, desunta, tra l'altro, dai precedenti penali e giudiziari e in genere dalla condotta e dalla vita del reo antecedenti al reato.

Il capitolo VII riguarda le indagini, l'incriminazione e il processo penale.

L'articolo 30 reca principi concernenti la protezione del minore nell'ambito dei procedimenti giudiziari.

La normativa italiana in materia di disposizioni processuali con riferimento ai reati di abuso e sfruttamento sessuali in danno di minori è stata aggiornata con le leggi 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), e 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).

Sono state introdotte importanti misure per tutti i crimini sessuali in danno di minori, quali le limitazioni all'esame dibattimentale della vittima se c'è già stato incidente probatorio o dichiarazioni in contraddittorio, la previsione dell'incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste, se riguarda la testimonianza di persona minore di anni sedici, la previsione, con riferimento a testimoni infra-sedicenni, di modalità particolari per l'esame testimoniale (luoghi protetti, specchio unidirezionale, strutture e personale di assistenza, conduzione da parte del presidente), oltre all'obbligo di procedere a porte chiuse in tutti i procedimenti per i delitti sessuali in danno di minori e al divieto di diffusione dell'immagine e delle generalità nonché alla previsione dell'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni in ogni stato e grado del procedimento.

Per quanto concerne il paragrafo 5 dell'articolo 30, che richiede agli Stati Parte di prevedere la possibilità di indagini sotto copertura, occorre sottolineare che la citata legge n. 269 del 1998 ha introdotto importanti novità in materia di attività di contrasto. In particolare, all'articolo 14 ha stabilito che nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possano, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di induzione di un minore alla prostituzione, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare a iniziative turistiche. Stabilisce inoltre che la Polizia postale e delle telecomunicazioni svolge le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui sopra commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunica-

zione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tale fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Inoltre, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti sopra citati.

Infine, la Polizia postale e delle telecomunicazioni italiana è già operativa nell'attività di identificazione dei minori vittime di pedopornografia, ed ha già a disposizione il CETS (*Child exploitation tracking system* — Sistema di tracciamento contro la pedopornografia).

Le misure sopra citate, relative al procedimento giudiziario in caso di crimini sessuali in danno di minori, coprono ampiamente anche le disposizioni presenti nell'articolo 31 della Convenzione in materia di misure generali di protezione.

Con specifico riferimento alle ipotesi in cui si rilevi conflitto di interessi tra la vittima minorenni e i suoi rappresentanti legali (paragrafo 4), l'ordinamento italiano prevede la possibilità di provvedere alla richiesta o nomina di un curatore speciale, ai sensi degli articoli 77 e 338 del codice di procedura penale (al fine di provvedere, in luogo del minore, all'eventuale presentazione di querela o alla costituzione di parte civile nel procedimento penale).

L'articolo 32 prevede che gli Stati dovranno assicurare che le indagini o i procedimenti giudiziari per i reati previsti nella Convenzione non dipendano dalla denuncia della vittima e che il processo continui anche nel caso in cui la vittima ritratti le sue dichiarazioni. Come già ricordato in precedenza, i reati di violenza sessuale in danno di minore di anni diciotto, prostituzione minorile e pornografia minorile sono procedibili d'ufficio.

L'articolo 33 attiene alla prescrizione. Esso prescrive una durata dei termini di

prescrizione sufficiente a consentire l'inizio del procedimento dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età.

Nella normativa italiana, i tempi di prescrizione dei reati sono regolati dall'articolo 157 del codice penale, ai sensi del quale la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto. Considerate le pene detentive inflitte dal codice italiano per i reati sessuali in danno di minori a cui la Convenzione si riferisce, appare necessario, ai fini della ratifica, apportare delle modificazioni alla disposizione quanto al caso di violenza sessuale commessa su minore di anni quattordici. A tale fine si propone la modifica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge.

Per quanto concerne l'articolo 34, in materia di unità e servizi specializzati nel campo della lotta contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali sui minori, si segnala l'esistenza di sezioni specializzate nei reati in danno di minori presso le squadre mobili della Polizia di Stato e di uffici per i minori in tutte le questure. Inoltre la Polizia postale e delle telecomunicazioni ha un gruppo specializzato nella lotta contro la pedopornografia sulla rete *internet*. Non appaiono necessarie, pertanto, modifiche alla normativa nazionale vigente.

Con riferimento all'articolo 35 in materia di colloqui con il minore, si rinvia a quanto illustrato in merito all'articolo 30.

L'articolo 36 reca disposizioni in materia di formazione delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari, in particolare giudici, procuratori e avvocati, con riferimento ai diritti dei bambini e allo sfruttamento e all'abuso sessuali.

Per quanto riguarda tale aspetto, esistono già corsi di formazione per le professioni citate nel testo. Tali impegni possono essere efficacemente introdotti nel Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

L'articolo 37 riguarda la registrazione e la conservazione dei dati relativi all'identificazione e al profilo genetico dei condannati per crimini sessuali. In Italia non esiste al momento un organismo deputato alla conservazione di siffatta tipologia di dati. A tale proposito si richiama un tentativo in tale senso contenuto nel disegno di legge recante « Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale » (atto Camera 2042), che prevede, all'articolo 5, l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti.

L'articolo 38 attiene alle misure di cooperazione internazionale. Si tratta di disposizioni che, ai fini della loro attuazione nell'ordinamento nazionale, non richiedono modifiche del quadro normativo vigente. Occorrerà peraltro avviare negoziati con gli altri Stati Parte della Convenzione o con organismi internazionali per raggiungere accordi bilaterali e multilaterali.

Gli articoli da 39 a 50 riguardano l'organismo di monitoraggio della Convenzione (che sarà il Comitato degli Stati Parte), le funzioni di tale organismo, l'interazione della Convenzione con gli altri strumenti internazionali, la possibilità di emendare la Convenzione e le clausole finali recanti le norme per l'entrata in

vigore del testo convenzionale. Tali articoli non contengono elementi specifici d'impatto sulla normativa nazionale.

2. Misure di diritto sostanziale e processuale.

La stipula della Convenzione è finalizzata alla realizzazione di un livello minimo comune di lotta contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali dei minori, senza escludere che ciascuno Stato possa continuare a disporre di misure più incisive o restrittive di quelle richieste dalla Convenzione stessa. Il criterio seguito per l'elaborazione delle norme di attuazione della Convenzione nell'ordinamento italiano è stato quello di limitarsi agli interventi strettamente necessari ad assicurare che nel sistema normativo siano disponibili tutte le misure previste dalla Convenzione.

Si è operato, di conseguenza, su diversi piani: modificazioni al codice penale; modificazioni al codice di procedura penale; modificazioni a normative diverse (misure di prevenzione, ordinamento penitenziario, contrasto della criminalità mafiosa); introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali a favore delle vittime e delle loro famiglie.

In particolare, le modificazioni al codice penale (articolo 4) riguardano:

a) i termini di prescrizione: in particolare sono stati raddoppiati quelli relativi al reato di violenza sessuale commesso su un minore di anni quattordici;

b) la previsione del reato di associazione (articolo 416) diretta a commettere reati sessuali contemplati dalla Convenzione;

c) la previsione di una circostanza aggravante dell'omicidio (articolo 576) se commesso in occasione (non solo del reato di violenza sessuale, ma altresì) di taluno dei delitti previsti dalla Convenzione;

d) la modifica dell'articolo 600-*bis* al fine di comprendervi alcune condotte specificate dalla Convenzione;

e) la modifica dell'articolo 600-*ter*, con particolare attenzione alla realizzazione e alla fruizione di spettacoli pedo-pornografici;

f) la modifica dell'articolo 600-*sexies*, con riferimento alle cause di cosiddetta « minorata difesa » e di particolare vulnerabilità della vittima (approfittamento della situazione di necessità);

g) l'introduzione dell'articolo 600-*octies* (circostanza attenuante per il concorrente che fornisce elementi concreti all'autorità giudiziaria o alla polizia per la raccolta di prove) e 600-*novies* (pene accessorie: perdita della potestà genitoriale, interdizione dagli uffici di tutela o curatela, perdita del diritto agli alimenti);

h) l'abrogazione dell'articolo 600-*septies*, resa necessaria dalle modifiche precedenti;

i) la modifica dell'articolo 609-*quater*, al fine di comprendervi anche le ipotesi di atti sessuali commessi con persona ultrasedicenne;

l) la modifica dell'articolo 609-*quinquies*, con attenzione all'ipotesi di chi fa assistere un minore ad atti sessuali compiuti da altri (senza parteciparvi direttamente);

m) l'adeguamento dell'articolo 609-*decies*;

n) l'introduzione della fattispecie del reato di adescamento di minorenni.

Per quanto riguarda le modificazioni da apportare al codice di procedura penale (articolo 5), esse riguardano:

a) l'elenco dei reati attribuiti alla competenza delle procure distrettuali (articolo 51);

b) la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-*bis*);

c) e *d)* l'applicabilità dell'incidente probatorio;

e) le fattispecie per cui è escluso il patteggiamento.

Come accennato, altri interventi riguardano le misure di prevenzione (articolo 6), l'introduzione del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori; l'ordinamento penitenziario (articolo 7) con riferimento alla possibilità per i detenuti di partecipare a programmi di riabilitazione specifica, incentivata dall'influenza che ciò può avere sui provvedimenti tesi alla concessione di benefici; i provvedimenti di confisca dei patrimoni delle associazioni criminali (articolo 8), con particolare riferimento a quelle che si dedicano ai reati in esame.

Per quanto attiene al piano internazionale, si è provveduto ad inserire un articolo (articolo 3) recante l'indicazione dell'autorità nazionale per la registrazione e la conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali. Tale autorità dovrà essere comunicata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, al momento del deposito dello strumento di ratifica, come previsto dall'articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione.

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica prevista ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il disegno di legge in esame autorizza il Capo dello Stato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. L'Italia ha firmato tale Convenzione il 7 novembre 2007.

B) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'Italia si è da tempo dotata di strumenti normativi molto avanzati nella lotta ai crimini sessuali in danno dei minori. Già nel 1996 fu approvata la legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante « Norme contro la violenza sessuale » che ha introdotto nella sezione II, capo III, titolo XII, libro II del codice penale, gli articoli da 609-*bis* a 609-*decies* relativi ai crimini sessuali, per la prima volta considerati crimini contro la persona e non più contro la moralità pubblica e il buon costume. Nel 1998 viene fatto un ulteriore passo avanti con la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante « Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù », che introduce le nuove fattispecie di reato relative allo sfruttamento sessuale dei minori, con particolare attenzione alla prostituzione e alla pornografia minorile. Gli effetti di tali leggi sono stati ulteriormente rafforzati con la recente legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante « Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo *internet* », che ha operato sul piano dell'inasprimento delle pene detentive, sul contrasto dei reati di pedopornografia sulla rete *internet* attraverso il blocco delle carte di pagamento utilizzate spesso per l'acquisto di tale materiale, sull'aggiornamento della normativa in relazione a nuove fattispecie di reati, quali in particolare quelle legate alla pornografia virtuale, e sulla costituzione di nuovi organismi di contrasto (quale il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete *internet*, operante presso il Ministero dell'interno) e di monitoraggio del fenomeno (quale l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).

Alla luce di ciò, la portata dell'adeguamento normativo da realizzare per l'esecuzione della Convenzione nel settore del diritto penale risulta moderata.

C) Analisi del quadro normativo internazionale.

Il principale strumento normativo internazionale di riferimento per quel che concerne la protezione dei diritti dei minori è la

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 29 novembre 1989. La Convenzione, entrata in vigore nel 1990 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ha avuto il compito di impostare basi solide su cui costruire un sistema di promozione e protezione di diritti certi e inalienabili per i minori.

Per i crimini sessuali in danno di minori, altro importante strumento è rappresentato dal Protocollo opzionale alla succitata Convenzione di New York, riguardante la vendita dei minori, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, firmato il 25 maggio 2000 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 11 marzo 2002, n. 46. Il Protocollo è il primo atto internazionale che affronta in modo approfondito e mirato la questione dello sfruttamento sessuale dei bambini nelle sue diverse forme e manifestazioni (vendita, prostituzione e pornografia). Proseguendo in ordine cronologico, si ricorda inoltre la raccomandazione del Consiglio d'Europa 2001/16 sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale, adottata dal Comitato dei Ministri il 31 ottobre 2001, che rappresenta il primo strumento del Consiglio d'Europa dedicato nello specifico alle tematiche dei crimini sessuali contro i minori. Il 22 dicembre 2003 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la decisione quadro 2004/68/GAI relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Tale strumento approfondisce le tematiche dello sfruttamento sessuale e affronta per la prima volta in campo internazionale la tematica della pedopornografia virtuale.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni della Convenzione non incidono in senso stretto sulla normativa comunitaria.

Per quanto riguarda gli strumenti di diritto internazionale la Convenzione presenta uno specifico capitolo in cui si stabilisce che le disposizioni presenti nel testo non interferiranno con i diritti e gli obblighi presenti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e nel Protocollo opzionale a tale Convenzione, riguardante la vendita dei minori, la prostituzione infantile e la pornografia infantile. La Convenzione intende anzi rafforzare e sviluppare tali diritti. Ciò vale anche per tutti gli altri strumenti internazionali a cui gli Stati Parte hanno aderito o aderiranno e che assicurano un maggiore grado di protezione e assistenza per i minori vittime di sfruttamento e abuso sessuali.

E) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le modifiche da apportare alla normativa italiana appaiono coerenti al dettato costituzionale.

Le disposizioni di adeguamento del diritto interno ineriscono principalmente al codice penale e al codice di procedura penale.

2. Ulteriori elementi.

A) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Al momento dello scioglimento anticipato delle Camere erano all'esame i disegni di legge governativi atto Camera n. 2169-*bis* « Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia » e atto Camera n. 3241 « Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena ». Tali disegni di legge consentivano, per molti aspetti, l'allineamento normativo alla Convenzione. Sono state anche presentate diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare, peraltro non inserite nel calendario dei lavori delle Camere.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Motivazioni che hanno condotto alla stipula della Convenzione.

Nel corso del Terzo incontro dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa che si è tenuto a Varsavia il 16-17 maggio 2005, gli Stati membri del COE si sono impegnati ad elaborare nuove misure di contrasto allo sfruttamento e all'abuso sessuali dei minori. In quest'occasione è stato lanciato il programma triennale « L'Europa per e con i bambini » che contiene una specifica sezione dedicata alla violenza.

Nel contesto del programma è stata prevista anche l'elaborazione di nuovi strumenti convenzionali tra gli Stati Parte del COE. Per raggiungere questa finalità è stata creata, tramite delega del CD-PC (*European committee on crime problems*), una *task-force* composta da esperti dei Paesi membri del Consiglio d'Europa: si tratta del « Comitato di esperti sulla protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale e dagli abusi » (*Committee of experts on the protection of children against sexual exploitation and abuse* – rappresentato con la sigla PC-ES). Questo Comitato, che ha lavorato alla redazione della Convenzione sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale, ha preliminarmente avviato uno studio ricognitivo sugli strumenti internazionali esistenti per verificare l'effettiva opportunità di elaborare una nuova Convenzione. Dallo studio sono emersi numerosi vuoti normativi da colmare e la necessità di costruire uno strumento con carattere vincolante per gli Stati Parte.

B) Destinatari diretti della Convenzione.

Trattandosi di misure che riguardano la prevenzione dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale, la repressione di tali crimini e la protezione sociale delle vittime, sono coinvolti gli Stati a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale. Verranno coinvolti nella messa in opera delle disposizioni della Convenzione anche le associazioni, gli enti e le organizzazioni che operano nel settore specifico.

C) Modalità di attuazione.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, l'attuazione della Convenzione rende necessario l'adeguamento del codice penale, del codice di procedura penale nonché di normative speciali (attraverso, peraltro, modificazioni di dettaglio). Altre misure possono, poi, trovare attuazione nell'ambito del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2008-2009, attualmente in fase di elaborazione da parte dell'Osservatorio per il

contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, che sarà parte integrante del più ampio Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 2008-2009.

D) Obiettivi della Convenzione e risultati attesi.

Scopo della Convenzione è quello di creare un sistema omogeneo di protezione dei minori contro i crimini di sfruttamento sessuale e abuso sessuale fra gli Stati Parte. Dati la natura sempre più transnazionale di tali reati e l'uso sempre maggiore delle nuove tecnologie, prima fra tutte la rete *internet*, le disposizioni della Convenzione sono orientate a rafforzare la cooperazione fra gli Stati soprattutto in termini investigativi.

E) Valutazione dell'impatto sulla pubblica amministrazione.

Non si evidenziano aree di criticità.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

RATIFICA ED ESECUZIONE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata « Convenzione ».

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Autorità nazionale).

1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l'Italia designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali, il Ministero dell'interno.

2. Le attività di prelievo, analisi e conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA, nonché quelle di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1, sono svolte in conformità al Trattato con-

cluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), e alle relative disposizioni di attuazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO

ART. 4.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: « 589, secondo, terzo e quarto comma, » sono inserite le seguenti: « 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici, »;

b) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma »;

c) il numero 5 del primo comma dell'articolo 576 è sostituito dal seguente:

« 5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli

600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* »;

d) l'articolo 600-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 600-*bis*. — (*Prostituzione minore*). — È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante di cui al presente comma, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa.

Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma, l'autore del fatto non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è minore degli anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi »;

e) all'articolo 600-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 ad euro 6.000.

Se i fatti di cui al primo e al terzo comma sono commessi in danno di un minore di anni sedici, l'autore non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali »;

f) all'articolo 600-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Circostanze aggravanti »;

2) al primo comma, le parole: « 600-bis, primo comma, » sono soppresse;

3) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la sua salute fisica o psichica, ovvero se è commesso nei

confronti di tre o più persone. Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo e secondo comma, 600-*ter*, primo comma, e 600-*quinquies*, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore »;

4) i commi quarto e quinto sono abrogati;

g) l'articolo 600-*septies* è abrogato;

h) dopo l'articolo 600-*septies* sono inseriti i seguenti:

« ART. 600-*octies*. — (*Circostanza attenuante*). — La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita fino alla metà nei confronti del concorrente che fornisca concreti elementi all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, nonché per evitare la commissione di ulteriori reati e consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

La stessa diminuzione di cui al primo comma si applica nei confronti dell'autore che si adopera concretamente ed efficacemente in modo che la persona offesa riacquisti la propria autonomia e libertà.

In caso di concorso tra le circostanze attenuanti di cui al primo e al secondo comma, la diminuzione di pena non può essere in ogni caso superiore ai due terzi.

ART. 600-*novies*. — (*Pene accessorie*). — Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:

1. la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;

2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;

3. la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità »;

i) all'articolo 609-*quater*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni »;

l) all'articolo 609-*quinquies* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza »;

m) all'articolo 609-*decies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqüies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 609-*undecies* commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-*quater*, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede »;

n) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l'articolo 609-*decies* è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*undecies*. — (*Adescamento di minorenni*). — Chiunque, allo scopo di abusare o di sfruttare sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione del materiale di cui all'articolo 600-*ter*, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete *internet* o di altre reti

o mezzi di comunicazione, una relazione tale da condurre a un incontro, è punito con la reclusione da uno a tre anni ».

ART. 5.

(*Modifiche al codice di procedura penale*).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* dell'articolo 51, le parole: « 416, sesto comma, 600, » sono sostituite dalle seguenti: « 416, sesto e settimo comma, 600, »;

b) al comma 6 dell'articolo 282-*bis*, dopo la parola: « 571, » è inserita la seguente: « 600, » e dopo le parole: « 600-*quater*, » sono inserite le seguenti: « 600-*octies*, 600-*novies*, 601, 602, »;

c) il comma 1-*bis* dell'articolo 392 è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 »;

d) il comma 5-*bis* dell'articolo 398 è sostituito dal seguente:

« 5-*bis*. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità partico-

lari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, ivi comprese quelle indicate all'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, quando le esigenze di tutela del minore lo rendono necessario od opportuno. A tale fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si procede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti »;

e) al comma 1-*bis* dell'articolo 444, le parole: « 600-*bis*, primo e terzo comma, » sono sostituite dalle seguenti: « 600-*bis*, ».

ART. 6.

(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori).

1. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, numero 3), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori ».

ART. 7.

(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di programmi di riabilitazione specifica per i detenuti per reati in danno di minori).

1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei

benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di minore di anni diciotto, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica ».

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo 4-*bis*, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 354 del 1975, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

ART. 8.

(Confisca).

1. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: « 600, » sono inserite le seguenti: « 600-*bis*, primo e terzo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quinqüies*, ».

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-*ter*, primo comma, numeri 1), 5) e 5-*bis*), 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo

609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies del codice penale, si applica l'articolo 322-ter, primo e terzo comma, del medesimo codice.

ART. 9.

(Clausola di invarianza).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Council of Europe Treaty Series - No. 201

**Council of Europe Convention
on the Protection of Children
against Sexual Exploitation
and Sexual Abuse**

Lanzarote, 25.X.2007



Preamble

The member States of the Council of Europe and the other signatories hereto;

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Considering that every child has the right to such measures of protection as are required by his or her status as a minor, on the part of his or her family, society and the State;

Observing that the sexual exploitation of children, in particular child pornography and prostitution, and all forms of sexual abuse of children, including acts which are committed abroad, are destructive to children's health and psycho-social development;

Observing that the sexual exploitation and sexual abuse of children have grown to worrying proportions at both national and international level, in particular as regards the increased use by both children and perpetrators of information and communication technologies (ICTs), and that preventing and combating such sexual exploitation and sexual abuse of children require international co-operation;

Considering that the well-being and best interests of children are fundamental values shared by all member States and must be promoted without any discrimination;

Recalling the Action Plan adopted at the 3rd Summit of Heads of State and Governments of the Council of Europe (Warsaw, 16-17 May 2005), calling for the elaboration of measures to stop sexual exploitation of children;

Recalling in particular the Committee of Ministers Recommendation No. R(91)11 concerning sexual exploitation, pornography and prostitution of, and trafficking in, children and young adults, Recommendation Rec(2001)16 on the protection of children against sexual exploitation, and the Convention on Cybercrime (ETS No. 185), especially Article 9 thereof, as well as the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (CETS No. 197);

Bearing in mind the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950, ETS No. 5), the revised European Social Charter (1996, ETS No. 163), and the European Convention on the Exercise of Children's Rights (1996, ETS No. 160);

Also bearing in mind the United Nations Convention on the Rights of the Child, especially Article 34 thereof, the Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography, the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, as well as the International Labour Organization Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour;



Bearing in mind the Council of the European Union Framework Decision on combating the sexual exploitation of children and child pornography (2004/68/JHA), the Council of the European Union Framework Decision on the standing of victims in criminal proceedings (2001/220/JHA), and the Council of the European Union Framework Decision on combating trafficking in human beings (2002/629/JHA);

Taking due account of other relevant international instruments and programmes in this field, in particular the Stockholm Declaration and Agenda for Action, adopted at the 1st World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children (27-31 August 1996), the Yokohama Global Commitment adopted at the 2nd World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children (17-20 December 2001), the Budapest Commitment and Plan of Action, adopted at the preparatory Conference for the 2nd World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children (20-21 November 2001), the United Nations General Assembly Resolution S-27/2 "A world fit for children" and the three-year programme "Building a Europe for and with children", adopted following the 3rd Summit and launched by the Monaco Conference (4-5 April 2006);

Determined to contribute effectively to the common goal of protecting children against sexual exploitation and sexual abuse, whoever the perpetrator may be, and of providing assistance to victims;

Taking into account the need to prepare a comprehensive international instrument focusing on the preventive, protective and criminal law aspects of the fight against all forms of sexual exploitation and sexual abuse of children and setting up a specific monitoring mechanism,

Have agreed as follows:

Chapter I – Purposes, non-discrimination principle and definitions

Article 1 – Purposes

- 1 The purposes of this Convention are to:
 - a prevent and combat sexual exploitation and sexual abuse of children;
 - b protect the rights of child victims of sexual exploitation and sexual abuse;
 - c promote national and international co-operation against sexual exploitation and sexual abuse of children.
- 2 In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this Convention sets up a specific monitoring mechanism.



Article 2 – Non-discrimination principle

The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in particular the enjoyment of measures to protect the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth, sexual orientation, state of health, disability or other status.

Article 3 – Definitions

For the purposes of this Convention:

- a “child” shall mean any person under the age of 18 years;
- b “sexual exploitation and sexual abuse of children” shall include the behaviour as referred to in Articles 18 to 23 of this Convention;
- c “victim” shall mean any child subject to sexual exploitation or sexual abuse.

Chapter II – Preventive measures**Article 4 – Principles**

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to prevent all forms of sexual exploitation and sexual abuse of children and to protect children.

Article 5 – Recruitment, training and awareness raising of persons working in contact with children

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to encourage awareness of the protection and rights of children among persons who have regular contacts with children in the education, health, social protection, judicial and law-enforcement sectors and in areas relating to sport, culture and leisure activities.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the persons referred to in paragraph 1 have an adequate knowledge of sexual exploitation and sexual abuse of children, of the means to identify them and of the possibility mentioned in Article 12, paragraph 1.
- 3 Each Party shall take the necessary legislative or other measures, in conformity with its internal law, to ensure that the conditions to accede to those professions whose exercise implies regular contacts with children ensure that the candidates to these professions have not been convicted of acts of sexual exploitation or sexual abuse of children.



Article 6 – Education for children

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that children, during primary and secondary education, receive information on the risks of sexual exploitation and sexual abuse, as well as on the means to protect themselves, adapted to their evolving capacity. This information, provided in collaboration with parents, where appropriate, shall be given within a more general context of information on sexuality and shall pay special attention to situations of risk, especially those involving the use of new information and communication technologies.

Article 7 - Preventive intervention programmes or measures

Each Party shall ensure that persons who fear that they might commit any of the offences established in accordance with this Convention may have access, where appropriate, to effective intervention programmes or measures designed to evaluate and prevent the risk of offences being committed.

Article 8 – Measures for the general public

- 1 Each Party shall promote or conduct awareness raising campaigns addressed to the general public providing information on the phenomenon of sexual exploitation and sexual abuse of children and on the preventive measures which can be taken.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to prevent or prohibit the dissemination of materials advertising the offences established in accordance with this Convention.

Article 9 – Participation of children, the private sector, the media and civil society

- 1 Each Party shall encourage the participation of children, according to their evolving capacity, in the development and the implementation of state policies, programmes or others initiatives concerning the fight against sexual exploitation and sexual abuse of children.
- 2 Each Party shall encourage the private sector, in particular the information and communication technology sector, the tourism and travel industry and the banking and finance sectors, as well as civil society, to participate in the elaboration and implementation of policies to prevent sexual exploitation and sexual abuse of children and to implement internal norms through self-regulation or co-regulation.
- 3 Each Party shall encourage the media to provide appropriate information concerning all aspects of sexual exploitation and sexual abuse of children, with due respect for the independence of the media and freedom of the press.
- 4 Each Party shall encourage the financing, including, where appropriate, by the creation of funds, of the projects and programmes carried out by civil society aiming at preventing and protecting children from sexual exploitation and sexual abuse.



Chapter III – Specialised authorities and co-ordinating bodies**Article 10 – National measures of co-ordination and collaboration**

- 1 Each Party shall take the necessary measures to ensure the co-ordination on a national or local level between the different agencies in charge of the protection from, the prevention of and the fight against sexual exploitation and sexual abuse of children, notably the education sector, the health sector, the social services and the law-enforcement and judicial authorities.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to set up or designate:
 - a independent competent national or local institutions for the promotion and protection of the rights of the child, ensuring that they are provided with specific resources and responsibilities;
 - b mechanisms for data collection or focal points, at the national or local levels and in collaboration with civil society, for the purpose of observing and evaluating the phenomenon of sexual exploitation and sexual abuse of children, with due respect for the requirements of personal data protection.
- 3 Each Party shall encourage co-operation between the competent state authorities, civil society and the private sector, in order to better prevent and combat sexual exploitation and sexual abuse of children.

Chapter IV – Protective measures and assistance to victims**Article 11 – Principles**

- 1 Each Party shall establish effective social programmes and set up multidisciplinary structures to provide the necessary support for victims, their close relatives and for any person who is responsible for their care.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that when the age of the victim is uncertain and there are reasons to believe that the victim is a child, the protection and assistance measures provided for children shall be accorded to him or her pending verification of his or her age.

Article 12 – Reporting suspicion of sexual exploitation or sexual abuse

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the confidentiality rules imposed by internal law on certain professionals called upon to work in contact with children do not constitute an obstacle to the possibility, for those professionals, of their reporting to the services responsible for child protection any situation where they have reasonable grounds for believing that a child is the victim of sexual exploitation or sexual abuse.



- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to encourage any person who knows about or suspects, in good faith, sexual exploitation or sexual abuse of children to report these facts to the competent services.

Article 13 – Helplines

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to encourage and support the setting up of information services, such as telephone or Internet helplines, to provide advice to callers, even confidentially or with due regard for their anonymity.

Article 14 – Assistance to victims

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to assist victims, in the short and long term, in their physical and psycho-social recovery. Measures taken pursuant to this paragraph shall take due account of the child's views, needs and concerns.
- 2 Each Party shall take measures, under the conditions provided for by its internal law, to co-operate with non-governmental organisations, other relevant organisations or other elements of civil society engaged in assistance to victims.
- 3 When the parents or persons who have care of the child are involved in his or her sexual exploitation or sexual abuse, the intervention procedures taken in application of Article 11, paragraph 1, shall include:
 - the possibility of removing the alleged perpetrator;
 - the possibility of removing the victim from his or her family environment. The conditions and duration of such removal shall be determined in accordance with the best interests of the child.
- 4 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the persons who are close to the victim may benefit, where appropriate, from therapeutic assistance, notably emergency psychological care.

Chapter V – Intervention programmes or measures

Article 15 – General principles

- 1 Each Party shall ensure or promote, in accordance with its internal law, effective intervention programmes or measures for the persons referred to in Article 16, paragraphs 1 and 2, with a view to preventing and minimising the risks of repeated offences of a sexual nature against children. Such programmes or measures shall be accessible at any time during the proceedings, inside and outside prison, according to the conditions laid down in internal law.
- 2 Each Party shall ensure or promote, in accordance with its internal law, the development of partnerships or other forms of co-operation between the competent authorities, in particular health-care services and the social services, and the judicial authorities and other bodies responsible for following the persons referred to in Article 16, paragraphs 1 and 2.



- 3 Each Party shall provide, in accordance with its internal law, for an assessment of the dangerousness and possible risks of repetition of the offences established in accordance with this Convention, by the persons referred to in Article 16, paragraphs 1 and 2, with the aim of identifying appropriate programmes or measures.
- 4 Each Party shall provide, in accordance with its internal law, for an assessment of the effectiveness of the programmes and measures implemented.

Article 16 – Recipients of intervention programmes and measures

- 1 Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that persons subject to criminal proceedings for any of the offences established in accordance with this Convention may have access to the programmes or measures mentioned in Article 15, paragraph 1, under conditions which are neither detrimental nor contrary to the rights of the defence and to the requirements of a fair and impartial trial, and particularly with due respect for the rules governing the principle of the presumption of innocence.
- 2 Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that persons convicted of any of the offences established in accordance with this Convention may have access to the programmes or measures mentioned in Article 15, paragraph 1.
- 3 Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that intervention programmes or measures are developed or adapted to meet the developmental needs of children who sexually offend, including those who are below the age of criminal responsibility, with the aim of addressing their sexual behavioural problems.

Article 17 – Information and consent

- 1 Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that the persons referred to in Article 16 to whom intervention programmes or measures have been proposed are fully informed of the reasons for the proposal and consent to the programme or measure in full knowledge of the facts.
- 2 Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that persons to whom intervention programmes or measures have been proposed may refuse them and, in the case of convicted persons, that they are made aware of the possible consequences a refusal might have.

Chapter VI – Substantive criminal law

Article 18 – Sexual abuse

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conduct is criminalised:
 - a engaging in sexual activities with a child who, according to the relevant provisions of national law, has not reached the legal age for sexual activities;



- b engaging in sexual activities with a child where:
- use is made of coercion, force or threats; or
 - abuse is made of a recognised position of trust, authority or influence over the child, including within the family; or
 - abuse is made of a particularly vulnerable situation of the child, notably because of a mental or physical disability or a situation of dependence.
- 2 For the purpose of paragraph 1 above, each Party shall decide the age below which it is prohibited to engage in sexual activities with a child.
- 3 The provisions of paragraph 1.a are not intended to govern consensual sexual activities between minors.

Article 19 – Offences concerning child prostitution

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conduct is criminalised:
- a recruiting a child into prostitution or causing a child to participate in prostitution;
 - b coercing a child into prostitution or profiting from or otherwise exploiting a child for such purposes;
 - c having recourse to child prostitution.
- 2 For the purpose of the present article, the term “child prostitution” shall mean the fact of using a child for sexual activities where money or any other form of remuneration or consideration is given or promised as payment, regardless if this payment, promise or consideration is made to the child or to a third person.

Article 20 – Offences concerning child pornography

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conduct, when committed without right, is criminalised:
- a producing child pornography;
 - b offering or making available child pornography;
 - c distributing or transmitting child pornography;
 - d procuring child pornography for oneself or for another person;
 - e possessing child pornography;



- f knowingly obtaining access, through information and communication technologies, to child pornography.
- 2 For the purpose of the present article, the term “child pornography” shall mean any material that visually depicts a child engaged in real or simulated sexually explicit conduct or any depiction of a child’s sexual organs for primarily sexual purposes.
 - 3 Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 1.a and e to the production and possession of pornographic material:
 - consisting exclusively of simulated representations or realistic images of a non-existent child;
 - involving children who have reached the age set in application of Article 18, paragraph 2, where these images are produced and possessed by them with their consent and solely for their own private use.
 - 4 Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 1.f.

Article 21 – Offences concerning the participation of a child in pornographic performances

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conduct is criminalised:
 - a recruiting a child into participating in pornographic performances or causing a child to participate in such performances;
 - b coercing a child into participating in pornographic performances or profiting from or otherwise exploiting a child for such purposes;
 - c knowingly attending pornographic performances involving the participation of children.
- 2 Each Party may reserve the right to limit the application of paragraph 1.c to cases where children have been recruited or coerced in conformity with paragraph 1.a or b.

Article 22 – Corruption of children

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to criminalise the intentional causing, for sexual purposes, of a child who has not reached the age set in application of Article 18, paragraph 2, to witness sexual abuse or sexual activities, even without having to participate.



Article 23 – Solicitation of children for sexual purposes

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to criminalise the intentional proposal, through information and communication technologies, of an adult to meet a child who has not reached the age set in application of Article 18, paragraph 2, for the purpose of committing any of the offences established in accordance with Article 18, paragraph 1.a, or Article 20, paragraph 1.a, against him or her, where this proposal has been followed by material acts leading to such a meeting.

Article 24 – Aiding or abetting and attempt

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to establish as criminal offences, when committed intentionally, aiding or abetting the commission of any of the offences established in accordance with this Convention.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to establish as criminal offences, when committed intentionally, attempts to commit the offences established in accordance with this Convention.
- 3 Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 2 to offences established in accordance with Article 20, paragraph 1.b, d, e and f, Article 21, paragraph 1.c, Article 22 and Article 23.

Article 25 – Jurisdiction

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention, when the offence is committed:
 - a in its territory; or
 - b on board a ship flying the flag of that Party; or
 - c on board an aircraft registered under the laws of that Party; or
 - d by one of its nationals; or
 - e by a person who has his or her habitual residence in its territory.
- 2 Each Party shall endeavour to take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention where the offence is committed against one of its nationals or a person who has his or her habitual residence in its territory.
- 3 Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the jurisdiction rules laid down in paragraph 1.e of this article.



- 4 For the prosecution of the offences established in accordance with Articles 18, 19, 20, paragraph 1.a, and 21, paragraph 1.a and b, of this Convention, each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that its jurisdiction as regards paragraph 1.d is not subordinated to the condition that the acts are criminalised at the place where they were performed.
- 5 Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right to limit the application of paragraph 4 of this article, with regard to offences established in accordance with Article 18, paragraph 1.b, second and third indents, to cases where its national has his or her habitual residence in its territory.
- 6 For the prosecution of the offences established in accordance with Articles 18, 19, 20, paragraph 1.a, and 21 of this Convention, each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that its jurisdiction as regards paragraphs 1.d and e is not subordinated to the condition that the prosecution can only be initiated following a report from the victim or a denunciation from the State of the place where the offence was committed.
- 7 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over the offences established in accordance with this Convention, in cases where an alleged offender is present on its territory and it does not extradite him or her to another Party, solely on the basis of his or her nationality.
- 8 When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.
- 9 Without prejudice to the general rules of international law, this Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with its internal law.

Article 26 – Corporate liability

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that a legal person can be held liable for an offence established in accordance with this Convention, committed for its benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:
 - a power of representation of the legal person;
 - b an authority to take decisions on behalf of the legal person;
 - c an authority to exercise control within the legal person.
- 2 Apart from the cases already provided for in paragraph 1, each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of an offence established in accordance with this Convention for the benefit of that legal person by a natural person acting under its authority.



- 3 Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, civil or administrative.
- 4 Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offence.

Article 27 – Sanctions and measures

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the offences established in accordance with this Convention are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, taking into account their seriousness. These sanctions shall include penalties involving deprivation of liberty which can give rise to extradition.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that legal persons held liable in accordance with Article 26 shall be subject to effective, proportionate and dissuasive sanctions which shall include monetary criminal or non-criminal fines and may include other measures, in particular:
 - a exclusion from entitlement to public benefits or aid;
 - b temporary or permanent disqualification from the practice of commercial activities;
 - c placing under judicial supervision;
 - d judicial winding-up order.
- 3 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to:
 - a provide for the seizure and confiscation of:
 - goods, documents and other instrumentalities used to commit the offences established in accordance with this Convention or to facilitate their commission;
 - proceeds derived from such offences or property the value of which corresponds to such proceeds;
 - b enable the temporary or permanent closure of any establishment used to carry out any of the offences established in accordance with this Convention, without prejudice to the rights of *bona fide* third parties, or to deny the perpetrator, temporarily or permanently, the exercise of the professional or voluntary activity involving contact with children in the course of which the offence was committed.
- 4 Each Party may adopt other measures in relation to perpetrators, such as withdrawal of parental rights or monitoring or supervision of convicted persons.



- 5 Each Party may establish that the proceeds of crime or property confiscated in accordance with this article can be allocated to a special fund in order to finance prevention and assistance programmes for victims of any of the offences established in accordance with this Convention.

Article 28 – Aggravating circumstances

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following circumstances, in so far as they do not already form part of the constituent elements of the offence, may, in conformity with the relevant provisions of internal law, be taken into consideration as aggravating circumstances in the determination of the sanctions in relation to the offences established in accordance with this Convention:

- a the offence seriously damaged the physical or mental health of the victim;
- b the offence was preceded or accompanied by acts of torture or serious violence;
- c the offence was committed against a particularly vulnerable victim;
- d the offence was committed by a member of the family, a person cohabiting with the child or a person having abused his or her authority;
- e the offence was committed by several people acting together;
- f the offence was committed within the framework of a criminal organisation;
- g the perpetrator has previously been convicted of offences of the same nature.

Article 29 – Previous convictions

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to provide for the possibility to take into account final sentences passed by another Party in relation to the offences established in accordance with this Convention when determining the sanctions.

Chapter VII – Investigation, prosecution and procedural law

Article 30 – Principles

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that investigations and criminal proceedings are carried out in the best interests and respecting the rights of the child.
- 2 Each Party shall adopt a protective approach towards victims, ensuring that the investigations and criminal proceedings do not aggravate the trauma experienced by the child and that the criminal justice response is followed by assistance, where appropriate.
- 3 Each Party shall ensure that the investigations and criminal proceedings are treated as priority and carried out without any unjustified delay.



- 4 Each Party shall ensure that the measures applicable under the current chapter are not prejudicial to the rights of the defence and the requirements of a fair and impartial trial, in conformity with Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
- 5 Each Party shall take the necessary legislative or other measures, in conformity with the fundamental principles of its internal law:
 - to ensure an effective investigation and prosecution of offences established in accordance with this Convention, allowing, where appropriate, for the possibility of covert operations;
 - to enable units or investigative services to identify the victims of the offences established in accordance with Article 20, in particular by analysing child pornography material, such as photographs and audiovisual recordings transmitted or made available through the use of information and communication technologies.

Article 31 – General measures of protection

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to protect the rights and interests of victims, including their special needs as witnesses, at all stages of investigations and criminal proceedings, in particular by:
 - a informing them of their rights and the services at their disposal and, unless they do not wish to receive such information, the follow-up given to their complaint, the charges, the general progress of the investigation or proceedings, and their role therein as well as the outcome of their cases;
 - b ensuring, at least in cases where the victims and their families might be in danger, that they may be informed, if necessary, when the person prosecuted or convicted is released temporarily or definitively;
 - c enabling them, in a manner consistent with the procedural rules of internal law, to be heard, to supply evidence and to choose the means of having their views, needs and concerns presented, directly or through an intermediary, and considered;
 - d providing them with appropriate support services so that their rights and interests are duly presented and taken into account;
 - e protecting their privacy, their identity and their image and by taking measures in accordance with internal law to prevent the public dissemination of any information that could lead to their identification;
 - f providing for their safety, as well as that of their families and witnesses on their behalf, from intimidation, retaliation and repeat victimisation;



- g ensuring that contact between victims and perpetrators within court and law enforcement agency premises is avoided, unless the competent authorities establish otherwise in the best interests of the child or when the investigations or proceedings require such contact.
- 2 Each Party shall ensure that victims have access, as from their first contact with the competent authorities, to information on relevant judicial and administrative proceedings.
 - 3 Each Party shall ensure that victims have access, provided free of charge where warranted, to legal aid when it is possible for them to have the status of parties to criminal proceedings.
 - 4 Each Party shall provide for the possibility for the judicial authorities to appoint a special representative for the victim when, by internal law, he or she may have the status of a party to the criminal proceedings and where the holders of parental responsibility are precluded from representing the child in such proceedings as a result of a conflict of interest between them and the victim.
 - 5 Each Party shall provide, by means of legislative or other measures, in accordance with the conditions provided for by its internal law, the possibility for groups, foundations, associations or governmental or non-governmental organisations, to assist and/or support the victims with their consent during criminal proceedings concerning the offences established in accordance with this Convention.
 - 6 Each Party shall ensure that the information given to victims in conformity with the provisions of this article is provided in a manner adapted to their age and maturity and in a language that they can understand.

Article 32 – Initiation of proceedings

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that investigations or prosecution of offences established in accordance with this Convention shall not be dependent upon the report or accusation made by a victim, and that the proceedings may continue even if the victim has withdrawn his or her statements.

Article 33 – Statute of limitation

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the statute of limitation for initiating proceedings with regard to the offences established in accordance with Articles 18, 19, paragraph 1.a and b, and 21, paragraph 1.a and b, shall continue for a period of time sufficient to allow the efficient starting of proceedings after the victim has reached the age of majority and which is commensurate with the gravity of the crime in question.

Article 34 – Investigations

- 1 Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure that persons, units or services in charge of investigations are specialised in the field of combating sexual exploitation and sexual abuse of children or that persons are trained for this purpose. Such units or services shall have adequate financial resources.



- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that uncertainty as to the actual age of the victim shall not prevent the initiation of criminal investigations.

Article 35 – Interviews with the child

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that:
 - a interviews with the child take place without unjustified delay after the facts have been reported to the competent authorities;
 - b interviews with the child take place, where necessary, in premises designed or adapted for this purpose;
 - c interviews with the child are carried out by professionals trained for this purpose;
 - d the same persons, if possible and where appropriate, conduct all interviews with the child;
 - e the number of interviews is as limited as possible and in so far as strictly necessary for the purpose of criminal proceedings;
 - f the child may be accompanied by his or her legal representative or, where appropriate, an adult of his or her choice, unless a reasoned decision has been made to the contrary in respect of that person.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that all interviews with the victim or, where appropriate, those with a child witness, may be videotaped and that these videotaped interviews may be accepted as evidence during the court proceedings, according to the rules provided by its internal law.
- 3 When the age of the victim is uncertain and there are reasons to believe that the victim is a child, the measures established in paragraphs 1 and 2 shall be applied pending verification of his or her age.

Article 36 – Criminal court proceedings

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures, with due respect for the rules governing the autonomy of legal professions, to ensure that training on children's rights and sexual exploitation and sexual abuse of children is available for the benefit of all persons involved in the proceedings, in particular judges, prosecutors and lawyers.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure, according to the rules provided by its internal law, that:
 - a the judge may order the hearing to take place without the presence of the public;
 - b the victim may be heard in the courtroom without being present, notably through the use of appropriate communication technologies.



Chapter VIII – Recording and storing of data**Article 37 – Recording and storing of national data on convicted sexual offenders**

- 1 For the purposes of prevention and prosecution of the offences established in accordance with this Convention, each Party shall take the necessary legislative or other measures to collect and store, in accordance with the relevant provisions on the protection of personal data and other appropriate rules and guarantees as prescribed by domestic law, data relating to the identity and to the genetic profile (DNA) of persons convicted of the offences established in accordance with this Convention.
- 2 Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, communicate to the Secretary General of the Council of Europe the name and address of a single national authority in charge for the purposes of paragraph 1.
- 3 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the information referred to in paragraph 1 can be transmitted to the competent authority of another Party, in conformity with the conditions established in its internal law and the relevant international instruments.

Chapter IX – International co-operation**Article 38 – General principles and measures for international co-operation**

- 1 The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this Convention, and through the application of relevant applicable international and regional instruments, arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation and internal laws, to the widest extent possible, for the purpose of:
 - a preventing and combating sexual exploitation and sexual abuse of children;
 - b protecting and providing assistance to victims;
 - c investigations or proceedings concerning the offences established in accordance with this Convention.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims of an offence established in accordance with this Convention in the territory of a Party other than the one where they reside may make a complaint before the competent authorities of their State of residence.
- 3 If a Party that makes mutual legal assistance in criminal matters or extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for legal assistance or extradition from a Party with which it has not concluded such a treaty, it may consider this Convention the legal basis for mutual legal assistance in criminal matters or extradition in respect of the offences established in accordance with this Convention.



- 4 Each Party shall endeavour to integrate, where appropriate, prevention and the fight against sexual exploitation and sexual abuse of children in assistance programmes for development provided for the benefit of third states.

Chapter X – Monitoring mechanism

Article 39 – Committee of the Parties

- 1 The Committee of the Parties shall be composed of representatives of the Parties to the Convention.
- 2 The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention for the tenth signatory having ratified it. It shall subsequently meet whenever at least one third of the Parties or the Secretary General so requests.
- 3 The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.

Article 40 – Other representatives

- 1 The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the Commissioner for Human Rights, the European Committee on Crime Problems (CDPC), as well as other relevant Council of Europe intergovernmental committees, shall each appoint a representative to the Committee of the Parties.
- 2 The Committee of Ministers may invite other Council of Europe bodies to appoint a representative to the Committee of the Parties after consulting the latter.
- 3 Representatives of civil society, and in particular non-governmental organisations, may be admitted as observers to the Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.
- 4 Representatives appointed under paragraphs 1 to 3 above shall participate in meetings of the Committee of the Parties without the right to vote.

Article 41 – Functions of the Committee of the Parties

- 1 The Committee of the Parties shall monitor the implementation of this Convention. The rules of procedure of the Committee of the Parties shall determine the procedure for evaluating the implementation of this Convention.
- 2 The Committee of the Parties shall facilitate the collection, analysis and exchange of information, experience and good practice between States to improve their capacity to prevent and combat sexual exploitation and sexual abuse of children.
- 3 The Committee of the Parties shall also, where appropriate:
 - a facilitate the effective use and implementation of this Convention, including the identification of any problems and the effects of any declaration or reservation made under this Convention;



- b express an opinion on any question concerning the application of this Convention and facilitate the exchange of information on significant legal, policy or technological developments.
- 4 The Committee of the Parties shall be assisted by the Secretariat of the Council of Europe in carrying out its functions pursuant to this article.
- 5 The European Committee on Crime Problems (CDPC) shall be kept periodically informed regarding the activities mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 of this article.

Chapter XI – Relationship with other international instruments

Article 42 – Relationship with the United Nations Convention on the Rights of the Child and its Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography

This Convention shall not affect the rights and obligations arising from the provisions of the United Nations Convention on the Rights of the Child and its Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography, and is intended to enhance the protection afforded by them and develop and complement the standards contained therein.

Article 43 – Relationship with other international instruments

- 1 This Convention shall not affect the rights and obligations arising from the provisions of other international instruments to which Parties to the present Convention are Parties or shall become Parties and which contain provisions on matters governed by this Convention and which ensure greater protection and assistance for child victims of sexual exploitation or sexual abuse.
- 2 The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.
- 3 Parties which are members of the European Union shall, in their mutual relations, apply Community and European Union rules in so far as there are Community or European Union rules governing the particular subject concerned and applicable to the specific case, without prejudice to the object and purpose of the present Convention and without prejudice to its full application with other Parties.



Chapter XII – Amendments to the Convention**Article 44 – Amendments**

- 1 Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him or her to the member States of the Council of Europe, any signatory, any State Party, the European Community, any State invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 45, paragraph 1, and any State invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 46, paragraph 1.
- 2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems (CDPC), which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.
- 3 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the CDPC and, following consultation with the non-member States Parties to this Convention, may adopt the amendment.
- 4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.
- 5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which all Parties have informed the Secretary General that they have accepted it.

Chapter XIII – Final clauses**Article 45 – Signature and entry into force**

- 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in its elaboration as well as the European Community.
- 2 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which 5 signatories, including at least 3 member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.
- 4 In respect of any State referred to in paragraph 1 or the European Community, which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.



Article 46 – Accession to the Convention

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, after consultation of the Parties to this Convention and obtaining their unanimous consent, invite any non-member State of the Council of Europe, which has not participated in the elaboration of the Convention, to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, and by unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
- 2 In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 47 – Territorial application

- 1 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 48 – Reservations

No reservation may be made in respect of any provision of this Convention, with the exception of the reservations expressly established. Any reservation may be withdrawn at any time.

Article 49 – Denunciation

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.



Article 50 – Notification

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, any State signatory, any State Party, the European Community, any State invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 45 and any State invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 46 of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 45 and 46;
- d any amendment adopted in accordance with Article 44 and the date on which such an amendment enters into force;
- e any reservation made under Article 48;
- f any denunciation made in pursuance of the provisions of Article 49;
- g any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Lanzarote, this 25th day of October 2007, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, to the European Community and to any State invited to accede to this Convention.



TRADUZIONE NON UFFICIALE

Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa - n° 201

**Convenzione del Consiglio d'Europa
per la protezione dei bambini
contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali**

Lanzarote, 25.X.2007



Preambolo

Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i propri membri;

Considerato che ogni bambino ha diritto, da parte della propria famiglia, della società e dello Stato alle misure di protezione richieste dalla sua condizione di minore;

Preso atto che lo sfruttamento sessuale dei bambini, in particolare sotto forma di pornografia infantile e di prostituzione, così come tutte le forme di abuso sessuale riferite ai bambini, ivi compresi i fatti commessi all'estero, mettono gravemente in pericolo la salute e lo sviluppo psicosociale del bambino;

Preso atto che lo sfruttamento e gli abusi sessuali riferiti ai bambini hanno raggiunto dimensioni inquietanti, sia a livello nazionale che internazionale, in particolare per quanto attiene all'utilizzo crescente delle tecnologie di comunicazione e di informazione da parte dei bambini e degli autori di reati e che, per prevenirli e contrastarli, una cooperazione internazionale si rende indispensabile;

Considerato che il benessere ed il superiore interesse dei bambini costituiscono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e debbono venire promossi senza discriminazione alcuna;

Richiamando il Piano d'Azione approvato in occasione del Terzo Vertice dei Capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005), che raccomanda l'elaborazione di misure per porre fine allo sfruttamento sessuale dei bambini;

Richiamando in particolare le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri: n. R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione, nonché il traffico di bambini e giovani adulti e Rec (2001)16 sulla protezione dell'infanzia dallo sfruttamento sessuale, la Convenzione sulla criminalità informatica (STE n. 185) ed in particolare il suo articolo 9, così come la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n. 197);

Tenute presenti la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (1950, STE n. 5), la Carta sociale europea aggiornata (1996, STE n. 163), la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini (1996, STE n. 160);

Tenute altresì presenti la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino, in particolare l'articolo 34, il Protocollo facoltativo concernente la vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia che utilizza come oggetto i bambini, così come il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, volto a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, delle donne e dei bambini in particolare, nonché la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro riguardante il divieto delle peggiori forme di lavoro dei fanciulli e l'azione immediata in vista della loro eliminazione;



Tenute presenti la Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia (2004/68 JAI), la Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea relativa allo status di vittime nell'ambito delle procedure penali (2001/220JAI) e la Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani (2002/629JAI);

Tenuti in debito conto gli altri strumenti giuridici e programmi internazionali attinenti questa materia, in particolare la Dichiarazione ed il programma d'azione di Stoccolma, approvati in occasione del 1° Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (27-31 agosto 1996); l'Impegno mondiale di Yokohama, approvato in occasione del 2° Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (20-21 novembre 2001); la Risoluzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite S-27/2 "Un mondo degno dei fanciulli" ed il Programma triennale "Costruire un'Europa per e con i bambini", approvato a seguito del terzo Vertice e lanciato dalla Conferenza di Monaco (4-5 aprile 2006);

Determinati a contribuire efficacemente alla realizzazione del comune obiettivo di proteggere i bambini dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali quali ne siano gli autori ed a fornire assistenza alle vittime;

Tenuto conto della necessità di elaborare uno strumento internazionale globale incentrato sugli aspetti legati alla prevenzione, alla protezione ed al diritto penale in materia di lotta contro tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale rivolte ai bambini e di istituire uno specifico meccanismo di monitoraggio;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Oggetto, principio di non discriminazione e definizioni

Articolo 1 – Oggetto

1. Gli obiettivi di questa Convenzione sono:
 - a. prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali riguardanti i bambini;
 - b. proteggere i diritti dei bambini vittime di sfruttamento e abusi sessuali;
 - c. promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei bambini.
2. Onde assicurare l'efficace applicazione delle sue disposizioni ad opera delle Parti, la presente Convenzione istituisce un meccanismo di monitoraggio specifico.



Articolo 2 - Principio di non discriminazione

L'applicazione della presente Convenzione ad opera delle Parti, in particolare l'applicazione delle misure di protezione dei diritti delle vittime, sarà assicurata senza alcuna discriminazione, che sia in particolare basata sul sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la condizione economica, la nascita, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, la diversa abilità o qualsiasi altra condizione.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a. il termine "bambino" indica ogni persona di età inferiore ai diciotto anni;
- b. l'espressione "sfruttamento e abusi sessuali riferiti a bambini" include i comportamenti di cui agli articoli dal 18 al 23 della presente Convenzione;
- c. il termine "vittima" designa ogni bambino vittima di sfruttamento o abusi sessuali.

Capitolo II - Misure preventive**Articolo 4 - Principi**

Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere necessarie a prevenire tutte le forme di sfruttamento e abuso sessuale riferiti a bambini e per proteggere questi ultimi.

Articolo 5 - Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini.

1. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere necessarie a promuovere la consapevolezza nei confronti della protezione e dei diritti del bambino da parte delle persone che hanno regolari contatti con i bambini nei settori dell'istruzione, della salute, della protezione sociale, della giustizia, delle forze dell'ordine, così come nelle aree che riguardano le attività sportive, culturali e del tempo libero.
2. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere affinché le persone citate nel paragrafo 1 abbiano un'adeguata conoscenza dello sfruttamento e degli abusi sessuali relativi ai bambini, dei mezzi per riconoscerli e della possibilità prevista all'articolo 12, paragrafo 1.
3. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, in conformità con la legislazione interna, affinché le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio comporti contatti regolari con i bambini, consentano di assicurarsi che i candidati a dette professioni non abbiano subito condanne per atti di sfruttamento o di abusi sessuali relativi a bambini.



Articolo 6 - Istruzione dei bambini

Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, affinché i bambini, durante l'istruzione primaria e secondaria, ricevano informazioni sui rischi di sfruttamento e di abusi sessuali, così come sui mezzi per difendersi, adattate alla loro fase evolutiva. Questa informazione, fornita, quando opportuno, in collaborazione con i genitori, deve essere iscritta in un contesto più ampio di informazione sulla sessualità e porre particolare attenzione alle situazioni di rischio, specialmente quelle derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie della informazione e della comunicazione.

Articolo 7 - Programmi o misure di intervento preventivo

Le Parti vigileranno affinché persone che temano di poter commettere qualcuno dei reati previsti dalla Convenzione possano avere accesso, ove necessario, a programmi o misure di intervento efficaci rivolte a valutare e prevenire i rischi di passaggio all'atto.

Articolo 8 - Misure nei confronti del pubblico

1. Le Parti promuoveranno o condurranno campagne di sensibilizzazione che informino il pubblico sul fenomeno dello sfruttamento e degli abusi sessuali a danno dei bambini e sulle misure di prevenzione che possono essere adottate.
2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, per prevenire o proibire la diffusione di materiale che pubblicizzi i reati definiti in conformità con la presente Convenzione.

Articolo 9 - Partecipazione dei bambini, del settore privato, dei media e della società civile

1. Le Parti incoraggeranno la partecipazione dei bambini, in accordo con le loro fasi di sviluppo, all'elaborazione ed all'attuazione delle politiche, programmi pubblici o altre iniziative concernenti la lotta allo sfruttamento ed agli abusi sessuali riguardanti i bambini.
2. Le Parti incoraggeranno il settore privato, in particolare il settore delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, l'industria del turismo e viaggi, nonché i settori bancari e finanziari, così come la società civile, a partecipare all'elaborazione ed attuazione delle politiche di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi sessuali riguardanti i bambini e ad applicare norme interne di autoregolamentazione o coregolamentazione.
3. Le Parti incoraggeranno i media a fornire adeguate informazioni circa tutti gli aspetti dello sfruttamento e degli abusi sessuali relativi ai minori, nel rispetto dell'indipendenza dei media e della libertà di stampa.
4. Le Parti incoraggeranno il finanziamento, anche, ove necessario, attraverso la creazione di fondi, di progetti e programmi assunti dalla società civile allo scopo di prevenire e proteggere i bambini dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali.



Capitolo III – Autorità specializzate e organismi di coordinamento**Articolo 10 - Misure nazionali di coordinamento e di collaborazione**

1. Le Parti adotteranno le misure necessarie ad assicurare il coordinamento a livello nazionale o locale tra i diversi organismi responsabili della protezione dei bambini, la prevenzione e la lotta allo sfruttamento ed abusi sessuali sui minori, in particolare il settore dell'educazione, della salute, dei servizi sociali, delle forze dell'ordine e delle autorità giudiziarie.
2. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere, necessarie per istituire o designare:
 - a. istituzioni nazionali o locali indipendenti competenti per la promozione e la protezione dei diritti del bambino, assicurando che esse siano dotate di risorse e di responsabilità specifiche;
 - b. meccanismi per la raccolta di dati o punti di informazione a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, che consentano, nel rispetto delle esigenze legate alla protezione dei dati personali, l'osservazione e la valutazione dei fenomeni di sfruttamento e di abusi sessuali a danno dei bambini.
3. Le Parti incoraggeranno la collaborazione fra i poteri pubblici competenti, la società civile ed il settore privato al fine di meglio prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali a danno dei bambini.

Capitolo IV – Misure di protezione ed assistenza alle vittime**Articolo 11- Principi**

1. Le Parti adotteranno programmi sociali efficaci e creeranno strutture pluridisciplinari atte a fornire il necessario supporto alle vittime, i loro parenti prossimi ed a coloro ai quali queste sono affidate.
2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che quando l'età della vittima sia incerta e ci siano ragioni per credere che la vittima sia un bambino, le misure di protezione e assistenza previste per i bambini siano accordate in attesa di verificarne e determinarne l'età.

Articolo 12 – Segnalazione di sospetti di sfruttamento o di abusi sessuali

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che le norme sulla riservatezza imposte dalla legislazione interna a determinati professionisti chiamati a lavorare a contatto con dei bambini non costituisca un ostacolo alla possibilità, per questi professionisti, di segnalare ai servizi incaricati della protezione dell'infanzia ogni situazione di un bambino nei confronti del quale essi abbiano motivi ragionevoli per ritenere che egli sia vittima di sfruttamento o di abusi sessuali.
2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per incoraggiare ogni persona che sia a conoscenza o che sospetti, in buona fede, fatti di sfruttamento o di abusi sessuali a danno di bambini, a segnalarli ai servizi competenti.



Articolo 13 - Servizi di assistenza

Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per incoraggiare e sostenere l'attivazione di servizi di comunicazione, quali linee telefoniche o internet, che consentano di fornire consigli a chi chiama, anche a titolo confidenziale e nel rispetto del loro anonimato.

Articolo 14 - Assistenza alle vittime

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assistere, a breve e lungo termine le vittime al fine di assicurare la loro guarigione fisica e psico-sociale. Le misure adottate in applicazione del presente paragrafo dovranno tenere in debito conto il punto di vista, i bisogni e le preoccupazioni del bambino.
2. Le Parti adotteranno le misure, in accordo con la propria legislazione interna, per cooperare con le organizzazioni non governative, con altre organizzazioni competenti o altri elementi della società civile impegnati nell'assistenza alle vittime.
3. Qualora i genitori o le persone alle quali è affidato il bambino siano coinvolti nei fatti di sfruttamento o abusi sessuali contro di lui commessi, le procedure di intervento messe in atto in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 11, comportano:
 - La possibilità di allontanare il presunto reo dei fatti;
 - La possibilità di allontanare la vittima dal suo contesto familiare. Le modalità e la durata di tale allontanamento sono determinate in conformità all'interesse superiore del bambino.
4. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le persone vicine alle vittime possano beneficiare, ove necessario, di assistenza terapeutica, in particolare di sostegno psicologico d'urgenza.

Capitolo V - programmi o misure di intervento**Articolo 15- Principi generali**

1. Le Parti prevederanno, in conformità alla propria legislazione interna, programmi o misure di intervento efficaci per le persone indicate nell' articolo 16, paragrafi 1 e 2, onde prevenire e minimizzare i rischi di recidive dei reati a carattere sessuale a danno dei bambini. Tali programmi o misure dovranno essere accessibili in ogni momento della procedura, in ambiente carcerario o all'esterno, secondo le condizioni definite dalla legislazione interna.
2. Le Parti prevederanno o promuoveranno, in conformità alla propria legislazione interna, lo sviluppo di partenariati o altre forme di cooperazione tra le autorità competenti, in particolare servizi di assistenza sanitaria, servizi sociali, autorità giudiziarie e altri organismi incaricati del monitoraggio delle persone indicate dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2.



3. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, ad effettuare una valutazione della pericolosità e dei rischi di eventuale recidiva dei reati definiti in conformità alla presente Convenzione, da parte delle persone indicate dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, allo scopo di individuare appropriati programmi o misure.
4. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, ad effettuare una valutazione dell'efficacia dei programmi e delle misure di intervento messe in atto.

Articolo 16 - Destinatari dei programmi e delle misure di intervento

1. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che le persone perseguite per uno dei reati configurati in conformità alla presente Convenzione abbiano accesso ai programmi o alle misure menzionati all'articolo 15 paragrafo 1, in condizioni che non siano né pregiudizievoli né contrarie ai diritti alla difesa e alle esigenze di un processo equo e imparziale, e in particolare nel rispetto delle regole che governano il principio della presunzione di innocenza.
2. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che le persone condannate per i reati definiti in conformità alla presente Convenzione possano accedere ai programmi o misure menzionati all'articolo 15 paragrafo 1.
3. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che programmi o misure di intervento vengano messe in atto o adattate per corrispondere ai bisogni connessi allo sviluppo dei bambini che abbiano commesso reati di natura sessuale, inclusi coloro che sono al di sotto dell'età della responsabilità penale, allo scopo di trattare i loro problemi di condotta sessuale.

Articolo 17- Informazione e consenso

1. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che le persone indicate dall'articolo 16 nei confronti delle quali sono proposti programmi o misure di intervento, siano pienamente informate di tale proposta e acconsentano al programma o alla misura con piena consapevolezza.
2. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che le persone cui sono proposti programmi o misure di intervento possano rifiutarle e, in caso di persone condannate, che esse vengano informate sulle eventuali conseguenze che potrebbero collegarsi al loro rifiuto.

Capitolo VI- Diritto penale materiale

Articolo 18- Abusi sessuali

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che siano considerati reati penali i seguenti comportamenti intenzionali:
 - a. praticare attività sessuali con un bambino che, in conformità alle relative disposizioni pertinenti al diritto nazionale, non abbia raggiunto l'età legale per praticare attività sessuali;



- b. praticare attività sessuali con un bambino:
- facendo uso di costrizione, della forza, o di minacce; o
 - abusando di una riconosciuta posizione di fiducia, di autorità o di influenza sul bambino, inclusi i casi in cui ciò avvenga in famiglia; o
 - abusando di una situazione di particolare vulnerabilità del bambino, segnatamente a causa di disabilità fisica o mentale o di una situazione di dipendenza.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le Parti determineranno l'età al di sotto della quale non sia consentito praticare attività sessuali con un bambino.
3. Le disposizioni del paragrafo 1.a, non si riferiscono alle attività sessuali consentite tra minori.

Articolo 19 - Reati relativi alla prostituzione infantile

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per configurare quale reato penale i seguenti comportamenti intenzionali:
- a. reclutare un bambino perché si dia alla prostituzione o favorire la partecipazione di un bambino alla prostituzione;
 - b. costringere un bambino a darsi alla prostituzione o trarne profitto o comunque sfruttare un bambino per tali propositi;
 - c. ricorrere alla prostituzione di un bambino.
2. Ai fini del presente articolo, l'espressione "prostituzione infantile" definisce il fatto di utilizzare un bambino per attività sessuali dove il denaro o altre forme di remunerazione o corrispettivo siano dati o promessi come pagamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento, promessa o corrispettivo sia fatto al bambino o a una terza persona.

Articolo 20 - Reati relativi alla pornografia infantile

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che vengano considerati reati penali i seguenti comportamenti intenzionali tenuti senza averne diritto:
- a. la produzione di pornografia infantile;
 - b. offrire o rendere disponibile pornografia infantile;
 - c. diffondere o trasmettere pornografia infantile;
 - d. procurarsi o procurare ad altri pornografia infantile;
 - e. il possesso di pornografia infantile;



- f. accedere consapevolmente e attraverso tecnologie di comunicazione e di informazione a pornografia infantile.
2. Ai fini del presente articolo, l'espressione "pornografia infantile" definisce ogni tipo di materiale che rappresenta visivamente un bambino che si dà ad un comportamento sessualmente esplicito, reale o simulato, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino per scopi essenzialmente sessuali.
3. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, il paragrafo 1. a e e alla produzione ed al possesso:
- di materiale pornografico costituito esclusivamente di rappresentazioni simulate o immagini realistiche di bambino non esistente;
 - di materiale pornografico che coinvolge minori che abbiano raggiunto l'età fissata in applicazione all'articolo 18, paragrafo 2, quando tali immagini sono prodotte o possedute dagli stessi, con il loro consenso ed esclusivamente per loro uso privato.
4. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, il paragrafo 1. f.

Articolo 21- Reati relativi alla partecipazione di un bambino a spettacoli pornografici

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che i seguenti comportamenti intenzionali vengano considerati reati penali:
- a. reclutare un bambino affinché partecipi a spettacoli pornografici o favorire la partecipazione di un bambino a tali spettacoli;
 - b. costringere un bambino a partecipare a spettacoli pornografici o trarne profitto o comunque sfruttare un bambino a tali fini;
 - c. assistere con cognizione di causa a spettacoli pornografici che includano la partecipazione di bambini.
2. Le Parti potranno riservarsi il diritto di limitare l'applicazione del paragrafo 1.c ai casi in cui bambini siano stati reclutati o costretti conformemente al paragrafo 1. a. o b.

Articolo 22 - Corruzione di bambini

Le Parti adotteranno le misure necessarie legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto intenzionale di far assistere, a fini sessuali, un bambino che non abbia raggiunto l'età fissata in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, anche senza che egli partecipi ad abusi sessuali o ad attività sessuali.



Articolo 23 - Adescamento di bambini a scopi sessuali

Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto che un adulto proponga intenzionalmente, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un bambino che non abbia raggiunto l'età del fissata in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, allo scopo di commettere, in tale incontro, un reato stabilito in conformità agli articoli 18, paragrafo 1.a, o 20, paragrafo 1.a, qualora tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro.

Articolo 24 Favoreggiamento e tentativo

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale ogni complicità, qualora intenzionale, allo scopo di perpetrare uno dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.
2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale ogni tentativo intenzionale di commettere uno dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.
3. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, il paragrafo 2 ai reati stabiliti dall'articolo 20, paragrafo 1.b ed f, dall'articolo 2. 1.c, dall'articolo 22 e dall'articolo 23.

Articolo 25 - Giurisdizione

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare la propria giurisdizione a perseguire ogni reato stabilito in conformità alla presente Convenzione quando il reato sia commesso:
 - a. sul proprio territorio;
 - b. a bordo di nave battente bandiera di detta Parte; o
 - c. a bordo di aeromobile immatricolato secondo la legge di detta Parte;
 - d. da parte di propri cittadini; o
 - e. da parte di una persona che abbia la sua residenza abituale sul territorio di detta Parte.
2. Le Parti si adopereranno ad adottare le necessarie misure legislative o di altro genere per sancire la propria giurisdizione circa ogni reato penale stabilito in conformità alla presente Convenzione quando il reato sia commesso contro uno dei suoi cittadini residenti all'estero o contro persone che abbiano la propria residenza abituale sul suo territorio.
3. Le Parti potranno, al momento della firma o della notifica del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riservano il diritto di non applicare o applicare solo in casi specifici condizioni le norme di giurisdizione stabilite nel paragrafo 1.e del presente articolo.



4. Onde perseguire i reati stabiliti in conformità agli articoli 18, 19, 20 paragrafo 1. *a*, e 21, paragrafi 1. *a* e *b*, della presente Convenzione, ciascuna delle Parti adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché l'affermazione della propria giurisdizione per quanto attiene al punto *d* del paragrafo 1 non venga subordinato alla condizione che i fatti siano ugualmente perseguibili nel luogo ove sono stati commessi.
5. Ciascuna delle Parti, al momento della firma o della notifica del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, in virtù di una comunicazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, potrà precisare che si riserva il diritto di limitare l'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, per quanto attiene ai reati stabiliti in conformità all'articolo 18, paragrafi 1. *b*, secondo e terzo trattino nei casi in cui propri cittadini abbiano la loro residenza abituale sul proprio territorio.
6. Onde perseguire i reati stabiliti in conformità agli articoli 18, 19, 20 paragrafo 1. *a*, e 21, paragrafi 1. *a* e *b*, della presente Convenzione, ciascuna delle Parti adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché l'affermazione della propria giurisdizione circa i punti *d* e *e* del paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento legale sia preceduto da una querela della vittima o da una denuncia dello Stato ove i fatti sono stati commessi.
7. Ciascuna delle Parti adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per sancire la propria competenza circa tutti i reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, qualora l'autore presunto sia presente sul proprio territorio e non possa essere estradato verso l'altra Parte in ragione della sua nazionalità.
8. Qualora più Parti rivendichino la propria giurisdizione circa un presunto reato contemplato dalla presente Convenzione, le Parti coinvolte, ove opportuno, si accorderanno per determinare ove sia meglio esercitare il procedimento.
9. Fatte salve le norme generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata da una Parte in conformità della propria legislazione interna

Articolo 26 - Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuna Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, qualora vengano commessi a proprio vantaggio da ogni persona fisica sia che agisca individualmente sia in quanto membro di un organo della persona giuridica, sia che eserciti all'interno una posizione direttiva, basata su:
 - un potere di rappresentanza della persona giuridica;
 - un'autorità per prendere decisioni per conto della persona giuridica;
 - un'autorità per esercitare controllo all'interno della persona giuridica.
2. In aggiunta ai casi già previsti dal paragrafo 1, Ciascuna Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché per assicurare che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili quando la mancanza di supervisione o di controllo da parte di una persona fisica citata al paragrafo 1 possa aver reso possibile la commissione di un reato stabilito in conformità alla presente Convenzione per conto della persona giuridica da una persona che agisca sotto la sua autorità.



3. In osservanza dei principi giuridici della Parte, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.
4. Detta responsabilità è definita senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che abbiano commesso il reato.

Articolo 27- Sanzioni e provvedimenti

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché i reati stabiliti in conformità della presente Convenzione siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, tenuto conto della loro gravità. Queste sanzioni dovranno includere pene consistenti nella privazione della libertà che possano dar luogo all'extradizione.
2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili in applicazione dell'articolo 26, siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che includano ammende penali e non ed eventualmente altri provvedimenti quali in particolare:
 - provvedimenti di esclusione dal titolo di beneficio di o di aiuto a carattere pubblico;
 - provvedimenti di temporanea o permanente interdizione dell'esercizio di un'attività commerciale;
 - collocamento sotto sorveglianza giudiziaria;
 - provvedimenti giudiziari di liquidazione.
- 3 Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per:
 - a. permettere il sequestro e la confisca di:
 - beni, documenti e altri mezzi materiali utilizzati per commettere uno dei reati in conformità alla presente Convenzione o che ne lo abbiano facilitato la commissione;
 - i prodotti derivati da tali reati o dei beni il cui valore corrisponda a questi prodotti;
 - b. consentire la chiusura temporanea definitiva di ogni struttura utilizzata per perpetrare uno dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, senza pregiudizio dei diritti di terzi in buona fede, o vietare all'autore di questi reati, a titolo temporaneo o definitivo, l'esercizio dell'attività, professionale o volontaria, che comporti un contatto con bambini nel corso della quale tali reati siano stati commessi.
- 4 Ciascuna Parte potrà adottare altri provvedimenti in relazione ai rei, come il ritiro dei diritti parentali, il monitoraggio o la sorveglianza delle persone condannate.



5 Ciascuna Parte potrà decidere che i prodotti del crimine o i beni confiscati in conformità al presente articolo possano venire allocati ad un fondo speciale per finanziare programmi di prevenzione e di assistenza alle vittime di in dei reati delineati in conformità alla presente Convenzione.

Articolo 28- Circostanze aggravanti

Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per assicurare che le seguenti circostanze, nel caso in cui non rappresentino già elementi costitutivi di reato, in accordo con la legislazione interna, possano essere considerate come circostanze aggravanti nella determinazione delle pene relative ai reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione:

- a. qualora il reato abbia recato grave danno alla salute fisica o mentale della vittima;
- b. qualora il reato sia preceduto o accompagnato da atti di tortura o da violenze gravi;
- c. qualora il reato sia stato commesso contro una vittima particolarmente vulnerabile;
- d. qualora il reato sia stato commesso da un membro della famiglia, una persona che abiti con il bambino o una persona che abbia abusato della sua autorità;
- e. qualora il reato sia stato commesso da più persone agenti congiuntamente;
- f. qualora il reato sia stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale;
- g. qualora il reo sia stato già condannato per fatti della stessa natura.

Articolo 29 - Precedenti condanne

Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per prevedere la possibilità di tenere, nell'ambito della valutazione della pena, nella dovuta considerazione le condanne definitive pronunciate da altra Parte per reati stabiliti in conformità della presente Convenzione.

Capitolo VII- Indagini, procedimenti e diritto procedurale

Articolo 30 - Principi

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché le indagini e procedure penali avvengano nell'interesse superiore e nel rispetto dei diritti del bambino.
2. Ciascuna Parte dovrà adottare un approccio protettivo nei confronti delle vittime, assicurando che le indagini ed i procedimenti penali non aggravino il trauma subito dal bambino e che la risposta penale del sistema giuridico si accompagni all'assistenza, qualora opportuno.
3. Ciascuna Parte dovrà assicurare che le indagini e i procedimenti penali siano effettuati con precedenza e siano condotti senza ingiustificato ritardo.



4. Ciascuna Parte dovrà assicurare che i provvedimenti adottati in conformità al presente capitolo non pregiudichino i diritti alla difesa e l'esigenza di un processo equo ed imparziale, in conformità all'articolo 6 della Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.
5. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere, in conformità ai principi fondamentali della propria legislazione interna per:
 - assicurare indagini e procedimenti efficaci dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, consentendo, ove appropriato, la possibilità di condurre indagini sotto copertura;
 - consentire alle unità o servizi di indagine di identificare le vittime dei reati stabiliti in conformità all'articolo 20, in particolare mediante l'analisi dei materiali di pornografia infantile, quali le fotografie, le registrazioni audiovisive accessibili, diffuse o trasmesse per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione.

Articolo 31 - Provvedimenti generali di protezione

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, in particolare in qualità di testimoni, in tutti gli stadi delle indagini e procedimenti penali, in particolare:
 - a tenendole informate sui propri diritti e sui servizi a loro disposizione e, a meno che non vogliano ricevere tali informazioni, sui seguiti della loro denuncia, dei capi d'accusa, e in generale dell'andamento delle indagini o del procedimento e del loro ruolo in tale ambito, così come decisione assunta;
 - b assicurando, almeno nei casi in cui le vittime e le loro famiglie si trovino in una situazione di pericolo, che possano essere informate, se necessario, di qualsivoglia rimessa in libertà temporanea o definitiva della persona perseguita o condannata;
 - c facendo sì che le vittime, conformemente alle norme di procedura della legislazione interna, possano venire ascoltate, e che possano fornire elementi di prova, nonché scegliere i modi secondo i quali le loro opinioni, i loro bisogni e le loro preoccupazioni siano presentati ed esaminati direttamente o attraverso un intermediario;
 - d provvedendo loro un'assistenza appropriata affinché i loro diritti e i loro interessi siano debitamente presentati e tenuti in conto;
 - e proteggendo la loro vita privata, la loro identità e la loro immagine, prendendo misure conformi alla legislazione interna per prevenire la diffusione pubblica di qualunque informazione possa condurre alla loro identificazione;
 - f assicurando che esse, così come le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni, ritorsioni e nuovi abusi;



- g assicurando che le vittime ed i rei non siano a contatto diretto all'interno dei locali dei servizi di indagine e dei locali giudiziari, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente, nell'interesse superiore del bambino o per le esigenze dell'indagine o del procedimento.
2. Ciascuna Parte assicurerà che le vittime abbiano accesso, dal primo contatto con le autorità competenti, alle informazioni sui relativi procedimenti giudiziari e amministrativi.
 3. Ciascuna Parte assicurerà che le vittime abbiano accesso, a titolo gratuito, qualora giustificato, all'assistenza legale nel momento in cui sono possa ricoprire il ruolo di parte nel procedimento penale.
 4. Ciascuna Parte assicurerà all'autorità giudiziaria la possibilità di nominare un rappresentante speciale per la vittima quando, in virtù della legislazione interna, questa possa ricoprire il ruolo di parte nella procedura giudiziaria e coloro che ne abbiano la responsabilità parentale si vedano privati della facoltà di rappresentarla in tale contesto a seguito di un conflitto di interessi con la stessa.
 5. Ciascuna Parte assicurerà attraverso provvedimenti legislativi o di altra natura e in conformità alla legislazione interna, la possibilità a gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni governative e non governative, di assistere e/o sostenere le vittime, che lo consentano, nel corso dei procedimenti penali che riguardano i reati stabiliti nella presente Convenzione.
 6. Ciascuna Parte vigilerà affinché le informazioni date alle vittime, in conformità alle disposizioni del presente articolo, siano adatte alla loro età e al loro grado di maturità, fornite in un linguaggio per loro comprensibile.

Articolo 32 - Avvio dei procedimenti

Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per assicurare che le indagini o i seguiti relativi ai reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione non siano subordinati alla dichiarazione o all'accusa proveniente da una vittima e che il procedimento continui anche nel caso in cui la vittima ritratti.

Articolo 33 - Prescrizione

Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché i termini di prescrizione per dare inizio ai procedimenti riguardo ai reati stabiliti in conformità alla agli articoli 18, 19 paragrafo 1.a e b, e 21, paragrafo 1.a e b vengano dilatati per una durata sufficiente a consentire l'avvio efficiente dei seguiti dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età e che siano proporzionati alla gravità del reato in questione.

Articolo 34 - Indagini

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati nella lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai bambini, o che le persone siano formate a questo scopo. Detti servizi o unità dovranno disporre di adeguate risorse finanziarie.



2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché l'incertezza sull'età reale della vittima non pregiudichi l'avvio di un'inchiesta penale.

Articolo 35 - Colloqui con il bambino

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché:
 - a. i colloqui con il bambino abbiano luogo senza alcun ritardo ingiustificato dopo che i fatti siano stati segnalati alle autorità competenti;
 - b. i colloqui con il bambino abbiano luogo, ove opportuno, presso locali concepiti o adattati a tale scopo;
 - c. i colloqui con il bambino vengano condotti da professionisti addestrati a questo scopo;
 - d. nel limite del possibile e, ove opportuno, il bambino sia sempre sentito dalle stesse persone;
 - e. il numero dei colloqui sia limitato al minimo strettamente necessario al corso del procedimento penale;
 - f. il bambino possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale, o, in caso, da maggiorenne di sua scelta, salvo decisione contraria, motivata e assunta nei riguardi di tale persona.
2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché i colloqui con la vittima, o ove opportuno, con un bambino testimone dei fatti, possano essere oggetto di registrazioni audiovisive e che tali registrazioni possano essere accettate come prova durante il procedimento penale, in accordo con le norme previste dalla legislazione interna.
3. Quando l'età della vittima sia incerta e ci siano ragionevoli motivi di ritenere che questa sia un bambino, le misure previste ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate nell'attesa che l'età venga verificata e determinata.

Articolo 36 - Procedimenti giudiziari

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere, affinché nel rispetto delle regole che governano l'autonomia delle professioni giudiziarie, venga resa possibile la formazione in materia di diritti del bambino, di sfruttamento e di abusi sessuali relativi ai bambini, a vantaggio degli attori dei procedimenti giudiziari, in particolare i giudici, i procuratori e gli avvocati.
2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché, nell'ambito delle norme previste dalla legislazione interna:
 - a. il giudice possa ordinare che l'udienza avvenga a porte chiuse;
 - b. la vittima possa venire ascoltata in udienza senza esservi presente, specie mediante il ricorso di appropriate tecnologie di comunicazione.



Capitolo VIII – Registrazione e conservazione di dati**Articolo 37 - Registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per i reati sessuali**

1. Ai fini della prevenzione e della repressione dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, Ciascuna Parte assumerà le necessarie misure legislative o di altro genere per registrare e conservare, in conformità alle disposizioni relative alla protezione dei dati a carattere personale e ad altre norme e garanzie appropriate, quali quelle previste dalla legislazione interna relative all'identità così come al profilo genetico (DNA) delle persone condannate per i reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte, al momento della firma o della notifica dei propri strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa i nomi e l'indirizzo della sola autorità nazionale responsabile ai fini del paragrafo 1.
3. Ciascuna Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le informazioni previste al paragrafo 1 possano venire trasmesse all'autorità competente di un'altra Parte, in conformità alle condizioni stabilite dalla propria legislazione interna e dagli strumenti internazionali pertinenti

Capitolo IX – Cooperazione internazionale**Articolo 38 - Principi generali e misure di cooperazione internazionale**

1. Le Parti coopereranno in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, in applicazione degli strumenti internazionali e regionali pertinenti che siano applicabili, degli accordi basati su legislazioni uniformi o reciproche e sulla legislazione interna, nella misura più estesa possibile, al fine di:
 - a. prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai bambini;
 - b. proteggere ed assistere le vittime;
 - c. condurre indagini o procedimenti concernenti reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché le vittime di un reato stabilito in conformità alla presente Convenzione e perpetrato sul territorio di una Parte diversa da quella nella quale esse risiedono, possano sporgere denuncia presso le autorità competenti dello loro Stato di residenza.
3. Se una Parte che subordina la mutua assistenza giudiziaria in materia penale o l'estradizione all'esistenza di un trattato, riceve la richiesta di collaborazione in materia legale o l'estradizione da una Parte con la quale essa non ha concluso un siffatto trattato, essa può considerare la presente Convenzione quale base legale per la mutua assistenza giudiziaria in materia penale o per l'estradizione rispetto ai reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.



4. Ciascuna Parte dovrà impegnarsi ad integrare, ove necessario, la prevenzione e la lotta allo sfruttamento e agli abusi sessuali dei bambini nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a beneficio di Stati terzi.

Capitolo X — Meccanismo di monitoraggio

Articolo 39 - Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti aderenti alla Convenzione.
2. Il Comitato delle Parti viene convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La prima riunione dovrà tenersi entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione a seguito della ratifica del decimo firmatario. In seguito, detto Comitato si riunirà a richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario Generale.
3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 40 - Altri rappresentanti

1. L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, il Commissario ai Diritti dell'Uomo, il Comitato Europeo per i problemi criminali (CDPC) così come altri comitati intergovernativi pertinenti del Consiglio d'Europa, che designino ciascuno un rappresentante presso il Comitato delle Parti.
2. Il Comitato dei Ministri ha facoltà di invitare altri organi del Consiglio d'Europa a designare un rappresentante presso il Comitato delle Parti, dopo averlo consultato.
3. Rappresentanti della società civile, in particolare delle organizzazioni non governative, possono venire ammessi, in qualità di osservatori, al Comitato delle Parti, secondo la procedura stabilita dalle relative norme del Consiglio d'Europa.
4. I rappresentanti designati in virtù dei sopra citati paragrafi da 1 a 3, partecipano alle riunioni del Comitato delle Parti senza diritto di voto.

Articolo 41 - Funzioni del Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti è incaricato di vigilare sulla attuazione della presente Convenzione. Le norme di procedura del Comitato delle Parti determinano le modalità della procedura di valutazione sull'attuazione della presente Convenzione.
2. Il Comitato delle Parti è incaricato di favorire la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, di esperienze e buone pratiche fra gli Stati al fine di potenziare la loro capacità di prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai minori.
3. Il Comitato delle Parti è altresì incaricato, laddove opportuno di:
 - a. favorire l'utilizzo effettivo e l'attuazione della presente Convenzione, inclusa l'individuazione di ogni problema in materia, così come gli effetti di qualsivoglia dichiarazione o riserva fatta in conformità della presente Convenzione;



- b. esprimere pareri su ogni questione relativa all'applicazione della presente Convenzione e favorire lo scambio di informazioni e favorire lo scambio sugli sviluppi giuridici, politici o tecnici significativi.
4. Il Comitato delle Parti, nell'esercizio delle proprie funzioni derivanti dal presente articolo, è assistito dal Segretariato del Consiglio d'Europa.
5. Il Comitato Europeo per i problemi del Crimine (CDPC) è periodicamente tenuto al corrente delle attività previste dai 1, 2 e 3 del presente articolo.

Capitolo XI - Relazioni con altri strumenti internazionali

Articolo 42 - Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino e suo Protocollo facoltativo concernente il traffico di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia infantile

La presente Convenzione non incide sui diritti ed obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino ed il suo Protocollo facoltativo relativo al traffico di bambini, la prostituzione di minori e la pornografia infantile; essa si prefigge di rafforzare la protezione avviata da tali strumenti e di potenziare e completare le norme da questi enunciate.

Articolo 43 - Relazioni con altri strumenti internazionali

1. La presente Convenzione non incide sui diritti ed obblighi derivanti dalle disposizioni di altri dispositivi ai quali aderiscono o aderiranno le Parti di questa Convenzione, dispositivi che contengano disposizioni aderenti alla materia trattata dalla presente Convenzione ed assicurino la più ampia protezione ed assistenza ai minori vittime di sfruttamento o di abusi sessuali.
2. Le Parti della Convenzione hanno facoltà di concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali inerenti alle questioni regolate dalla presente Convenzione, al fine di perfezionare o rafforzare le disposizioni della presente o per favorire l'applicazione dei principi da questa sanciti.
3. Le Parti che sono membri dell'Unione Europea applicano, nell'ambito delle reciproche relazioni, le norme della Comunità e dell'Unione Europea nella misura in cui siano in essere norme della Comunità o dell'Unione Europea che si riferiscano a tale particolare materia e si applichino, nel caso di specie, senza pregiudizio dell'oggetto e dello scopo della presente Convenzione e senza pregiudizio della sua applicazione in toto nei confronti delle altre Parti.



Capitolo XII - Emendamenti alla Convenzione

Articolo 44 - Emendamenti

1. Ogni emendamento alla presente Convenzione proposto da una Parte dovrà venire comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e, per il tramite di quest'ultimo, venire inoltrato agli Stati Membri del Consiglio d'Europa, ad ogni altro stato firmatario, ad ogni Stato Parte, alla Comunità Europea, ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, in conformità all'Art. 45, paragrafo 1, nonché ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, in conformità all' Art. 46 paragrafo 1.
2. Ogni emendamento proposto da una parte va comunicato al Comitato Europeo per i Problemi del Crimine (CDPC), che sottopone al Comitato dei Ministri il proprio parere sul detto emendamento.
3. Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto ed il parere sottoposto dal CDPC e, previa consultazione con gli Stati non aderenti alla presente Convenzione, può approvare l'emendamento.
4. Il testo di qualsivoglia emendamento approvato dal Comitato dei Ministri, in conformità al paragrafo 3 del presente articolo, verrà comunicato alle Parti in vista della sua approvazione.
5. Quallsivoglia emendamento approvato in conformità al paragrafo 3 del presente articolo, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti abbiano informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Capitolo X III - Clausole finali

Articolo 45 - Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati Membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione, così come della Comunità Europea.
2. La presente Convenzione verrà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione verranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data in cui 5 firmatari, dei quali almeno 3 Stati Membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro accordo ad essere vincolati alla Convenzione, in conformità alle disposizioni del paragrafo precedente.
4. Qualora uno Stato contemplato nel paragrafo 1 o la Comunità Europea esprimano successivamente il proprio accordo ad essere vincolati dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data della notifica dello strumento di ratifica, d'accettazione o dell'approvazione.



Articolo 46 - Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, previa consultazione delle Parti della Convenzione ed averne ottenuto il consenso unanime, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa e che non abbia partecipato all'elaborazione della Convenzione ad aderire alla presente Convenzione in virtù di una decisione assunta a maggioranza, prevista nell'Art. 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di seggio presso il Comitato dei Ministri.

2. Per tutti gli Stati aderenti, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data della notifica dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 47 - Applicazione territoriale

1. Tutti gli Stati aderenti o la Comunità Europea possono, al momento della firma o al momento della notifica del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio ove la presente Convenzione verrà applicata.

2. Tutte le Parti potranno in qualsiasi momento successivo, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella detta dichiarazione, territorio delle cui relazioni internazionali è responsabile ed è autorizzata ad assumere impegni a suo nome. La Convenzione entrerà in vigore, per quanto attiene a questo territorio, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà, per quanto attiene tutti i territori indicati da questa dichiarazione, venire ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Detto ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 48 - Riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, eccetto che a quelle espressamente previste. Ogni riserva può venire ritirata in qualsiasi momento.

Articolo 49 - Denuncia

1. Ognuna delle Parti ha facoltà, in qualsiasi momento, di denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Detta denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.



Articolo 50 – Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti gli Stati firmatari, a tutti gli Stati Parte, alla Comunità Europea, a tutti gli Stati invitati a firmare la presente Convenzione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 45, nonché a tutti gli Stati invitati ad aderire alla Convenzione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 46:

- a. ciascuna firma;
- b. il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c. ciascuna data di entrata in vigore della presente Convenzione, in conformità agli articoli 45 e 46;
- d. ciascun emendamento adottato in conformità all'articolo 44, così come la data di entrata in vigore di detto emendamento;
- e. ciascuna riserva in virtù dell'articolo 48;
- f. ogni denuncia fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 49;
- g. ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a quest'effetto, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Lanzarote li 25 ottobre 2007, nelle lingue francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che verrà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia conforme a ciascuno degli Stati Membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che abbiano partecipato alla elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità Europea e ad ogni altro Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.



PAGINA BIANCA

€ 1,66



16PDL0026170